



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 582 SEDUTA DEL 06/05/2019

OGGETTO: Approvazione delle Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Fabio Paparelli**

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 13 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato A.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Approvazione delle Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.**” e la conseguente proposta di 'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011;

Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30/03/2015;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104;

Visto l'art.13 della legge regionale 16 febbraio 2010, n.12;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 12/12/2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1155 del 09/10/2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 20/11/2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 18/12/2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 64 del 08/01/2018;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10641 del 17/10/2018;

Considerato:

- che in data 21/07/2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante attuazione della Direttiva 2014/52/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- che il suddetto decreto legislativo ha modificato il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e in particolare la Parte Seconda inerente la valutazione di impatto ambientale dei progetti, rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla Conferenza di Servizi da svolgersi ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/90, secondo i termini dettati dall'art. 27-bis (*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Atteso che l'articolo 7-bis nel D.Lgs. 152/2006 stabilisce:

- al comma 7: “...<omissis>... *Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all’art. 27-bis*” (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale);
- al comma 8: “*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale ...<omissis>...*”;

Considerato che l’art. 8 del D.Lgs.152/2006, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 104/2006, al comma 7 stabilisce che nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni queste ultime assicurano che l’autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Tenuto conto che a seguito delle disposizioni normative intervenute, la Giunta regionale e il Servizio Valutazioni ambientali (Autorità competente), in fase di prima applicazione del decreto in parola e in attuazione della nuova disciplina hanno provveduto ad adottare i necessari preliminari provvedimenti e atti di indirizzo finalizzati a garantire la continuità e la coerenza dell’azione amministrativa regionale in ordine allo svolgimento dei procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale;

Ravvisata la necessità di adeguare le direttive regionali in materia di VIA alle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs 104/2017, disciplinando specificatamente l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti lo svolgimento dei procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e le Verifiche di ottemperanza delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA (*art. 28 D.Lgs. 152/2006*) in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006, stabilendo regole uniformi per la semplificazione, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale con il procedimento per il rilascio del P.A.U.R. di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;

Atteso che il Servizio regionale Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, in qualità di Autorità competente in ordine allo svolgimento del suddetto procedimento, ha provveduto a predisporre, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 27-bis e dall’articolo 28 del D.Lgs. 152/2006, una specifica proposta di linee guida regionali volta a fornire indirizzi operativi e procedurali, denominata: “*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza*”, per consentire ai soggetti preposti una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti sottoposti a P.A.U.R. nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo inerenti la Verifica di ottemperanza delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione delle procedure delineate dalle norme di cui al D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, nel testo attualmente vigente;

Ritenuto che gli indirizzi operativi e procedurali disciplinati nelle “*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottemperanza*” debbano ritenersi a tutti gli effetti cogenti e vincolanti per le strutture della Regione e per quelle riconducibili al medesimo livello di governo e costituire specifico riferimento per i Rappresentanti Unici designati dalle altre Amministrazioni/Enti competenti per il rilascio del giudizio di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;

Richiamati:

- l'art. 28 (*Monitoraggio*) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- l'art. 13 (*Autorità competenti per i monitoraggi, per i controlli e per le sanzioni*) della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, in ordine all'attribuzione ad ARPA Umbria delle competenze inerenti lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs.152/2006, sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di VIA, nonché sulle attività di controllo e vigilanza in ordine ai monitoraggi prescritti con il provvedimento di VIA;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 12 dicembre 2016 “*Legge n. 35/2012, art. 14 - D.G.R. n. 359/2015 - Piano operativo dei controlli di cave e miniere. Approvazione*” in ordine all'attribuzione al competente Servizio regionale in materia di cave e miniere, della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite con i provvedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA o di VIA, fermo restando le competenze di ARPA Umbria per i controlli ed il monitoraggio delle matrici ambientali;
- l'art. 33 (*Oneri istruttori*) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;

Ravvisata la necessità, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006, di stabilire un contributo per la copertura dei costi per le spese sostenute da ARPA Umbria per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo inerenti l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/2006, prevedendo un versamento a carico dei Proponenti, quantificato sulla base dei costi presunti del servizio, prestabiliti alla fonte a seconda delle specifiche tipologie progettuali elencate negli Allegati III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, il cui importo specifico sarà definito in dettaglio con successivi atti;

Rilevato che le procedure di VIA interessano progetti ed interventi di notevole interesse per l'amministrazione e l'economia regionale;

Attesa la necessità di recepire le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 al D.Lgs. 152/2006 e, per l'effetto, di approvare, le “*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottemperanza*”, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, demandando al Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale la revisione periodica, ove ritenuta necessaria, degli allegati ai suddetti indirizzi operativi;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) **di approvare** il documento denominato: “*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottemperanza*”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- 2) **di stabilire** che gli indirizzi operativi e procedurali disciplinati nelle “*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottemperanza*” debbano ritenersi a tutti gli effetti cogenti e vincolanti per le strutture della Regione e per quelle riconducibili al medesimo livello di governo e costituire specifico riferimento per i Rappresentanti Unici designati dalle altre Amministrazioni/Enti competenti per il rilascio del giudizio di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;
- 3) **di stabilire** che i procedimenti relativi alle istanze per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (*art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006*) e all’istanze di Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (*art. 28 del D.Lgs. 152/2006*) presentate a far data dalla pubblicazione sul sito web della Giunta regionale del presente atto, siano svolti secondo le disposizioni dettate nei predetti indirizzi operativi;
- 4) **di rinviare** a successivi atti la definizione degli importi specifici a carico dei Proponenti da versare quale contributo nei confronti di ARPA Umbria per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo inerenti l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
- 5) **di demandare** al Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale la revisione periodica, ove ritenuta necessaria, degli allegati ai suddetti indirizzi operativi.
- 6) **di disporre** che il presente atto sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale nel canale Ambiente <http://www.va.regione.umbria.it/via>

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione delle Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

PREMESSO

- che in data 21/07/2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante attuazione della Direttiva 2014/52/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- che il decreto legislativo 104/2017, ha modificato sostanzialmente il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e in particolare la Parte Seconda inerente la valutazione di impatto ambientale dei progetti, nonché l'art. 14 comma 4 della L. 241/1990 rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla Conferenza di Servizi da svolgersi ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/90, secondo i termini dettati dall'art. 27-bis (*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (PAUR).

CONSIDERATO

- che con l'introduzione dell'articolo 7-bis nel D.Lgs. 152/2006 è stato, stabilito quanto segue:
 - comma 7: "...<omissis>... *Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'art. 27-bis*" (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)
 - comma 8: "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale...<omissis>...*";
- che l'art. 8 del D.Lgs.152/2006, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 104/2006, al comma 7 stabilisce che nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006.

ATTESO che

- il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, prevede sin dalla fase iniziale il coinvolgimento di tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto nonché, al termine delle consultazioni, la convocazione da parte dell'Autorità competente di una Conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente;
- il comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce in proposito che la Conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che la determinazione motivata di conclusione della stessa, costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto recandone l'indicazione esplicita;
- l'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione della Conferenza di Servizi simultanea è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza (Rappresentante Unico);
- l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 recante "*Oggetto della disciplina*" stabilisce che sono sottoposti a procedimento di VIA (P.A.U.R.) di competenza regionale:
 - i progetti di cui all'Allegato III alla parte seconda del decreto;
 - i progetti di cui all'Allegato IV alla parte seconda del decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
 - le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'Allegato III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
 - le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli Allegati III e IV alla parte seconda del decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
 - i progetti di cui all'Allegato IV alla parte seconda del decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
 - le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda

(fatta eccezione per le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'Allegato III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti), per i quali ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 l'autorità competente, a seguito della presentazione di richiesta di valutazione preliminare da parte del proponente, abbia comunicato, ad esito dell'istruttoria svolta, che gli stessi devono essere assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

TENUTO CONTO

- che a seguito delle disposizioni normative intervenute, la Giunta regionale e il Servizio Valutazioni ambientali (Autorità competente), in fase di prima applicazione del decreto in parola e in attuazione della nuova disciplina hanno provveduto ad adottare i necessari preliminari provvedimenti e atti di indirizzo finalizzati a garantire la continuità e la coerenza dell'azione amministrativa regionale in ordine allo svolgimento dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale;
- che nello specifico, ad oggi, sono stati adottati i seguenti atti di indirizzo:
 - D.G.R. n. 1155 del 09.10.2017: "*Nuova modulistica e format per la presentazione di istanze inerenti i procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104*";
 - D.G.R. n. 1357 del 20.11.2017: "*D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis - Designazione del Rappresentante Unico regionale in sede di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)*";
 - D.G.R. n. 1541 del 18.12.2017: "*D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) – Determinazioni in ordine ai titoli abilitativi e all'individuazione degli aventi titolo a presentare Istanza. Approvazione del nuovo modulo per la presentazione dell'Istanza e del nuovo format di Avviso al pubblico*";
 - Determinazione Dirigenziale n. 64 del 08.01.2018: "*D.Lgs. 152/2006 - Approvazione di nuova modulistica per la presentazione dell'Istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA e dei Format per il rilascio dei pareri in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA e di Valutazione preliminare*";
 - Determinazione Dirigenziale n. 10641 del 17.10.2018: "*D.Lgs. 152/2006, Art. 27-bis Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Approvazione del nuovo modulo per la presentazione dell'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale*".

RAVVISATA la necessità di adeguare le direttive regionali in materia di VIA alle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs 104/2017, disciplinando specificatamente l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti lo svolgimento dei procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e le Verifiche di ottemperanza delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA (*art. 28 D.Lgs. 152/2006*), in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006, stabilendo regole uniformi per la semplificazione, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il

coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale con il procedimento per il rilascio del P.A.U.R. di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

ATTESO che a tale proposito il Servizio valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, in qualità di Autorità competente in ordine allo svolgimento del suddetto procedimento, ha provveduto a predisporre, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 27-bis e dall'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006, una specifica proposta di linee guida regionali volta a fornire indirizzi operativi e procedurali, denominata: "*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza*", per consentire ai soggetti preposti una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti sottoposti a P.A.U.R. nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo inerenti la Verifica di ottemperanza delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione delle procedure delineate dalle norme di cui al D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, nel testo attualmente vigente.

CONSIDERATO che la proposta di cui sopra debba ritenersi a tutti gli effetti cogente e vincolante per le strutture della Regione e per quelle riconducibili al medesimo livello di governo (*Rappresentante Unico regionale, Autorità Competente e Autorità preposte alla Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali*) e costituire specifico riferimento per i Rappresentanti Unici designati dalle altre Amministrazioni/Enti competenti per il rilascio del giudizio di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

RICHIAMATO il comma 7 dell'art. 27-bis che stabilisce, tra l'altro, che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, fermo restando che la decisione di concedere i suddetti titoli abilitativi è comunque assunta sulla base del provvedimento di VIA adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006.

TENUTO CONTO

- di quanto stabilito dall'art. 28 (*Monitoraggio*) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in ordine alle modalità di svolgimento della Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA;
- di quanto disposto dall'art. 13 (*Autorità competenti per i monitoraggi, per i controlli e per le sanzioni*) della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, in ordine all'attribuzione ad ARPA Umbria delle competenze inerenti lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al [Titolo III](#) del D.Lgs. 152/2006, sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di VIA, nonché sulle attività di controllo e vigilanza in ordine ai monitoraggi prescritti con il provvedimento di VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto e individuare eventuali impatti negativi, non previsti, conseguenti alla realizzazione del progetto;
- di quanto disposto con Deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 12 dicembre 2016 "*Legge n. 35/2012, art. 14 - D.G.R. n. 359/2015 - Piano operativo dei controlli di cave e*

miniere. Approvazione" in ordine all'attribuzione al competente Servizio regionale in materia di cave e miniere, della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite con i provvedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA o di VIA, fermo restando le competenze di ARPA Umbria per i controlli ed il monitoraggio delle matrici ambientali;

- di quanto previsto dall'art. 33 (*Oneri istruttori*), comma 2, del D.Lgs. 152/2006 in ordine alla possibilità per le Regioni di definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA.

ATTESA la necessità, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006, di stabilire un contributo per la copertura dei costi per le spese sostenute da ARPA Umbria per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo inerenti l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/2006, prevedendo un versamento a carico dei Proponenti, quantificato sulla base dei costi presunti del servizio, prestabiliti alla fonte a seconda delle specifiche tipologie progettuali elencate negli Allegati III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, il cui importo specifico sarà definito in dettaglio con successivi atti;

RITENUTO necessario recepire le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 al D.Lgs. 152/2006 e, per l'effetto, di approvare, le "*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottemperanza*", allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, demandando al Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale la revisione periodica, ove ritenuta necessaria, degli allegati ai suddetti indirizzi operativi.

VISTA la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011;

VISTA la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30/03/2015;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104;

VISTO l'art.13 della legge regionale 16 febbraio 2010, n.12;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 12/12/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1155 del 09/10/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 20/11/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 18/12/2017;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 64 del 08/01/2018;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 10641 del 17/10/2018.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

- 1) **di approvare** il documento denominato: “*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottemperanza*”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- 2) **di stabilire** che gli indirizzi operativi e procedurali disciplinati nelle “*Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottemperanza*” debbano ritenersi a tutti gli effetti cogenti e vincolanti per le strutture della Regione e per quelle riconducibili al medesimo livello di governo e costituire specifico riferimento per i Rappresentanti Unici designati dalle altre Amministrazioni/Enti competenti per il rilascio del giudizio di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;
- 3) **di stabilire** che i procedimenti relativi alle istanze per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (*art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006*) e all’istanze di Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (*art. 28 del D.Lgs. 152/2006*) presentate a far data dalla pubblicazione sul sito web della Giunta regionale del presente atto, siano svolti secondo le disposizioni dettate nei predetti indirizzi operativi;
- 4) **di rinviare** a successivi atti la definizione degli importi specifici a carico dei Proponenti da versare quale contributo nei confronti di ARPA Umbria per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo inerenti l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
- 5) **di demandare** al Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale la revisione periodica, ove ritenuta necessaria, degli allegati ai suddetti indirizzi operativi.
- 6) **di disporre** che il presente atto sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale nel canale Ambiente <http://www.va.regione.umbria.it/via>

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 03/05/2019

Il responsabile del procedimento
- Fabrizio Piergiovanni

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, li 03/05/2019

Il dirigente del Servizio
Valutazioni ambientali, sviluppo e
sostenibilità ambientale

- Sandro Costantini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 03/05/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti

Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 03/05/2019

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

D.LGS. 152/2006 - ART. 27-bis e ART. 28

**SPECIFICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R) E PER LE
VERIFICHE DI OTTEMPERANZA**

D.LGS. 152/2006 - ART. 27-bis e ART. 28

SPECIFICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R) E PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

CRITERI GENERALI, RUOLI E FUNZIONI	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL P.A.U.R.	
1.	<i>Fasi istruttorie e consultive antecedenti la convocazione della Conferenza di Servizi di cui al comma 7 dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/2006</i>
1.1	<i>Presentazione dell'istanza, pubblicazione della documentazione, richiesta di nomina del R.U. e verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata dal Proponente. (art. 27-bis, cc. 1, 2, e 3 - D.Lgs. 152/2006)</i>
1.1.1	<i>Presentazione dell'istanza</i>
1.1.2	<i>Pubblicazione della documentazione, richiesta di nomina del R.U. e verifica della completezza della documentazione</i>
1.2	<i>Pubblicazione dell'Avviso al pubblico sul sito web dell'A.C., comunicazioni di avvenuta pubblicazione e avvio della fase consultiva. (art. 27-bis, c. 4 - D.Lgs. 152/2006)</i>
1.3	<i>Pubblicazione delle osservazioni ed invito alla formulazione di eventuali richieste di integrazioni documentali. (art. 27-bis, c. 5 - D.Lgs. 152/2006)</i>
1.4	<i>Richiesta integrazioni al Proponente, concessione della sospensione dei termini ed eventuale archiviazione dell'istanza in caso di mancato adempimento. (art. 27-bis, c. 5 - D.Lgs. 152/2006)</i>
1.5	<i>Eventuale ulteriore fase consultiva (osservazioni) nel caso in cui le integrazioni o le modifiche trasmesse dal Proponente siano motivatamente ritenute dall'A.C. sostanziali e rilevanti per il pubblico. (art.27-bis, c. 5 - D.Lgs. 152/2006)</i>
2.	<i>La Conferenza di servizi in modalità sincrona per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (comma 7, art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006)</i>
2.1	<i>Disposizioni di carattere generale.</i>
2.2	<i>Convocazione della prima riunione della Conferenza di servizi.</i>
2.3	<i>La riunione decisoria della Conferenza di servizi finalizzata all'espressione del Giudizio di VIA, propedeutico al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).</i>
2.3.1	<i>Convocazione della riunione decisoria sul Giudizio di VIA</i>
2.3.2	<i>Progetto di Monitoraggio ambientale (PMA)</i>
2.3.3	<i>Disposizioni procedurali inerenti le modalità di svolgimento della riunione decisoria sul Giudizio di VIA</i>
2.4	<i>La riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto richiesti dal Proponente</i>

2.4.1	<i>Convocazione della riunione decisoria conclusiva</i>
2.4.2	<i>Disposizioni procedurali inerenti le modalità di svolgimento della riunione decisoria conclusiva</i>
LA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	
3. Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)	
3.1	<i>Adozione del Provvedimento: disposizioni di carattere generale</i>
3.1.1	<i>Rinvio di titoli abilitativi da parte del Proponente</i>
3.1.2	<i>Mancata acquisizione, nel corso della riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi, di un titolo abilitativo richiesto dal Proponente</i>
3.1.3	<i>Decorrenza dei titoli abilitativi sostituiti dal PAUR ed efficacia temporale degli stessi</i>
3.1.4	<i>"Condizioni ambientali" inerenti il Giudizio di VIA e "condizioni e misure supplementari" relative all'AIA e agli altri titoli abilitativi: competenze e obblighi in capo al Proponente</i>
3.2	<i>Efficacia del Provvedimento di PAUR adottato e rimedi per le amministrazioni dissenzienti</i>
3.3	<i>Principali elementi costitutivi il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale</i>
VERIFICA DI OTTEMPERANZA DEL QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE	
4. Ruoli e modalità di svolgimento della Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite nel Quadro prescrittivo ambientale	

ALLEGATI	
	<i>Allegato 1 - Format per richiesta integrazioni/chiarimenti</i>
	<i>Allegato 2 - Check list funzionale alla definizione del quadro istruttorio del Rappresentante Unico</i>
	<i>Allegato 3 - "Modulo A1": Posizione unitaria del Rappresentante Unico regionale in merito al Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale propedeutico al rilascio del P.A.U.R.</i>
	<i>Allegato 4 - "Modulo A": Posizione unitaria del Rappresentante Unico in merito al Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale propedeutico al rilascio del P.A.U.R.</i>
	<i>Allegato 5 - "Modulo B": Posizione unitaria del Rappresentante Unico in merito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)</i>
	<i>Allegato 6 - Schema esemplificativo per la presentazione dell'istanza di Verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali inerenti il provvedimento di V.I.A. (Art. 28 D.Lgs.152/2006)</i>

D.LGS. 152/2006 - ART. 27-bis e ART. 28

SPECIFICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) E PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

Criteri generali, ruoli e funzioni

- a) I seguenti indirizzi operativi, emanati in coerenza con quanto disposto dall'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dall'articolo 14 della Legge 241/90 (*come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 104/2017*), sono cogenti e vincolanti per le strutture della Regione e per quelle riconducibili al medesimo livello di governo (*Rappresentante Unico regionale, Autorità Competente e Autorità preposte alla Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali*) e costituiscono specifico riferimento per i Rappresentanti Unici designati dalle altre Amministrazioni/Enti competenti per il rilascio del giudizio di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
- b) Il Rappresentante Unico dell'Amministrazione regionale designato ai sensi della D.G.R. n. 1357 del 20.11.2017, adegua, ove necessario, i procedimenti di competenza (finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi in sede di P.A.U.R.), alle modalità e alle tempistiche segnatamente stabilite nei presenti indirizzi operativi, conformando alle stesse anche i provvedimenti autorizzativi di competenza.
- c) L'Autorità cui compete l'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.) ovvero, ai sensi di quanto stabilito dal comma 7 dell'Art.27-bis del D.Lgs. 152/2006, l'emanazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi, comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, è il *Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale* della Regione Umbria in qualità di Autorità Competente (nel seguito A.C.). Il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale è anche competente in ordine allo svolgimento del procedimento per il rilascio del P.A.U.R. di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e il dirigente del suddetto Servizio è individuato quale responsabile del procedimento in qualità di A.C.
- d) L'Autorità di vigilanza e controllo (A.V.C), cui compete lo svolgimento delle attività inerenti la Verifica di ottemperanza (*art. 28 del D.Lgs. 152/2006*) delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA o di Verifica di assoggettabilità a VIA, compresa la verifica di ottemperanza del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, è *ARPA Umbria, Direzione Generale - Ispezione, Controllo e Valutazione*.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, alla suddetta Autorità competono inoltre le seguenti attività di vigilanza e controllo in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/2206:

- vigilanza e controllo in ordine alle misure per il monitoraggio degli impatti ambientali contenute nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 25, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, relativamente al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del medesimo D.Lgs. 152/2006;
- accertamento inerente progetti realizzati senza alcun provvedimento autorizzativo e senza la preventiva sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA o di PAUR;
- accertamento inerente eventuali provvedimenti di autorizzazione di un progetto, adottati senza la Verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA, ove prescritte;
- verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 prescritte nei provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, ovvero nel PAUR, di competenza regionale;
- verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte nei provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, ovvero nel Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA) di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 152/2006, di competenza statale e per le quali la Regione risulta individuata, nel relativo provvedimento, quale soggetto deputato per tale verifica;
- accertamento di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del d.lgs. 152/2006;
- accertamento di esecuzione di modifiche progettuali che rendono il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA o di PAUR.
- supporto alle decisioni dell'Autorità regionale competente (A.C.) in ordine all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 152/2006;
- accertamento della sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del Proponente, ai sensi dell'articolo 28, comma 6 del d.lgs. 152/2006.

In attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, quale contributo per la copertura dei costi per le spese sostenute da ARPA Umbria per lo svolgimento delle sopra elencate attività di vigilanza e controllo inerenti l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/2206 (*organizzazione e svolgimento attività istruttorie, rilievi, accertamenti, sopralluoghi, attività di monitoraggio e controllo, verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali dettate con i provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA e di PAUR*) è previsto un versamento a carico dei Proponenti direttamente a favore di ARPA Umbria. Le tariffe da applicare ai Proponenti, determinate sulla base dei costi presunti del servizio, prestabiliti alla fonte a seconda delle specifiche tipologie progettuali elencate negli Allegati III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nonché le relative modalità per l'effettuazione del versamento, saranno definite con specifico atto della Giunta Regionale.

- e) Dalla data di entrata in vigore delle tariffe di alla precedente lettera d), Il Proponente sarà tenuto obbligatoriamente ad allegare all'istanza per il rilascio del P.A.U.R. ovvero di Verifica di Assoggettabilità a VIA copia della quietanza dell'avvenuto versamento, pena il rigetto e l'archiviazione dell'istanza da parte dell'A.C..
- f) L'Autorità di vigilanza e controllo (A.V.C), cui compete lo svolgimento delle attività inerenti la Verifica di ottemperanza (*art. 28 del D.Lgs. 152/2006*) delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA o di Verifica di assoggettabilità a VIA, riguardanti i progetti di attività estrattive (cave e miniere), è il *Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica*, ai sensi di quanto disposto con Deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 12 dicembre 2016. Resta in capo ad ARPA Umbria, Direzione Generale - Ispezione, Controllo e Valutazione, la Verifica di ottemperanza del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione/esercizio dei progetti di attività estrattive, di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.
- g) Per lo svolgimento delle attività di Verifica di ottemperanza, ARPA Umbria e il Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, potranno avvalersi qualora necessario, della collaborazione e del supporto dei soggetti che hanno espresso le specifiche condizioni ambientali, nonché di altri soggetti pubblici o di altre autorità preposte alla vigilanza e al controllo ambientale; qualora la richiesta di supporto sia rivolta a Servizi regionali questi ultimi sono tenuti a fornire i rispettivi contributi.
- h) Le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, disposti in via d'urgenza e aventi quale unico obiettivo la messa in sicurezza di opere o interventi, la tutela della salute umana ovvero la salvaguardia dell'ambiente, richiesti espressamente da Enti Pubblici o altre Autorità titolari del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli stessi e per i quali questi ultimi che li autorizzano dichiarino espressamente sotto la propria responsabilità, in alternativa a quanto stabilito dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, che i medesimi non comportano potenziali impatti ambientali significativi e negativi, sono esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina qualora i sopraindicati Enti pubblici/Autorità ritengano che tale applicazione possa pregiudicare i predetti obiettivi.
- i) Tutte le tempistiche nel seguito indicate sono da intendersi perentorie ai sensi e per gli effetti di quanto espressamente stabilito dal comma 8 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

Modalità di svolgimento del procedimento per il rilascio del P.A.U.R.

1. Fasi istruttorie e consultive antecedenti la convocazione della Conferenza di Servizi di cui al comma 7 dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/2006.

1.1 Presentazione dell'istanza, pubblicazione della documentazione, richiesta di nomina del R.U. e verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata dal Proponente. (art. 27-bis, cc. 1, 2, e 3 - D.Lgs. 152/2006)

1.1.1 Presentazione dell'istanza

Ai fini dell'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale il Proponente presenta al Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria, apposita istanza redatta conformemente al Modulo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 10641 del 17/10/2018 e pubblicato sul sito web della Giunta regionale alla pagina <http://www.va.regione.umbria.it/via>. All'istanza sono allegati in formato elettronico gli elaborati documentali ivi specificatamente richiesti, firmati digitalmente e organizzati secondo le modalità espressamente indicate.

Ai sensi di quanto stabilito con D.G.R. n. 1541 del 18/12/2017 il Proponente ha la facoltà di richiedere esplicitamente che non vengano inseriti nell'istanza per il rilascio del P.A.U.R. i titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore afferenti al livello di progettazione "esecutivo" ed alle fasi successive alla realizzazione dell'opera, comunque vincolanti per l'effettivo avvio dell'esercizio dell'opera/intervento in progetto. In tale ipotesi la realizzazione e/o la messa in esercizio del progetto non potrà avere inizio fino all'avvenuto ottenimento dei titoli rinviati, secondo la tempistica dettata dalle specifiche norme di settore. Il Proponente è tenuto a comunicare all'Autorità Competente, ai soli fini di deposito di archivio e ad ARPA Umbria, l'effettivo ottenimento dei suddetti titoli.

Con la medesima Deliberazione della Giunta regionale è disposto inoltre che qualora un progetto da sottoporre a P.A.U.R. rientri tra le tipologie elencate negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 per le quali la norma specifica di settore prevede un regime "di concorrenza" stabilendo un procedimento specifico tecnico-amministrativo di natura pubblicistica, il Proponente dovrà allegare all'istanza per il rilascio del P.A.U.R. il titolo che lo individua quale unico legittimo istante in ordine progetto in esame. In tale caso il Provvedimento Autorizzatorio Regionale comprenderà anche il titolo concessorio relativo, previsto dalla normativa di settore.

Tutti i termini del procedimento per il rilascio del PAUR, esplicitamente stabiliti dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, decorrono dalla data di protocollazione dell'istanza e si considerano perentori ai sensi di quanto disposto dal comma 8 del medesimo articolo di legge.

1.1.2 Pubblicazione della documentazione, richiesta di nomina del R.U. e verifica della completezza della documentazione

Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, in qualità di A.C, provvede a pubblicare sul sito web regionale, in una specifica pagina riservata ai soli fini istruttori, gli elaborati documentali inerenti il procedimento, ad eccezione dell'Avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006. Contestualmente, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ai fini di quanto stabilito al successivo comma 3, provvede ad inoltrare per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, apposita comunicazione inerente: l'avvenuta pubblicazione della documentazione, la richiesta di designazione del Rappresentante unico (di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90) e la richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza formale della documentazione presentata dal Proponente (art. 27-bis, comma 3, D.Lgs.152/2006).

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, l'A.C. provvede ad indirizzare la suddetta comunicazione segnatamente ai seguenti soggetti:

- a) Prefetti competenti per territorio (*designazione del Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato - art. 14-ter, c.4, L.241/90*);
- b) Ai Sindaci delle Amministrazioni comunali competenti (*art. 14-ter, c.5, L.241/90*);
- c) Ai Presidenti delle Province competenti (*art. 14-ter, c.5, L.241/90*);
- d) Ai Legali rappresentanti delle Comunità Montane, eventualmente competenti (*art. 14-ter, c.5, L.241/90*);
- e) Al Rappresentante Unico della Regione Umbria designato ai sensi della D.G.R. n. 1357 del 20/11/2017;
- f) Ai Presidenti delle Regioni confinanti eventualmente interessate dagli impatti ambientali del progetto ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs.152/2006 (*art. 14-ter, c.5, L.241/90*).

La comunicazione è inoltre trasmessa per opportuna conoscenza a:

- g) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Coordinamento amministrativo (*designazione del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali - art. 14-ter, c.4, L.241/90*);
- h) Proponente;
- i) Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.

Il contenuto della comunicazione esplicita:

- a) l'indirizzo della pagina web riservata nella quale è pubblicata e consultabile, ai soli fini istruttori, la documentazione presentata dal Proponente e le relative credenziali di accesso;
- b) il nominativo del responsabile del procedimento per il rilascio del P.A.U.R.;
- c) la richiesta di comunicare il nominativo e i recapiti del Rappresentante Unico designato ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/90, tenuto ad esprimere, la posizione unitaria dell'Amministrazione in indirizzo su tutte le decisioni di competenza della stessa (*e di quelle ad essa riconducibili in quanto afferenti allo stesso livello di governo*), nell'ambito del procedimento di P.A.U.R.;
- d) la richiesta di verificare (ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006), per tramite del Rappresentante Unico designato, l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata dal Proponente ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). In questa fase del procedimento è richiesta la sola verifica formale dell'adeguatezza e completezza della documentazione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente e non già valutazioni specifiche inerenti il merito dei contenuti documentali. Contestualmente viene richiesto di segnalare l'eventuale necessità di ulteriori titoli abilitativi, ancorché non richiesti dal Proponente in sede di istanza di PAUR, fatti salvi quelli esplicitamente rinviati.
- e) il termine perentorio di giorni 25, decorrenti dalla data di protocollazione della comunicazione, entro il quale far pervenire alla A.C. la richiesta di eventuali integrazioni documentali concernenti l'adeguatezza e completezza formale della documentazione presentata dal Proponente.

Alla comunicazione è allegato l'elenco dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente nell'istanza di P.A.U.R. e ritenuti dallo stesso necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto onde consentire, ai soggetti deputati, la verifica puntuale della completezza e adeguatezza della documentazione per i profili di rispettiva competenza.

Ai fini del corretto espletamento degli adempimenti di legge inerenti le attività sopra richiamate si reputa necessario che tutte le Amministrazioni/Enti cui è rivolta la comunicazione (*eccezion fatta per la Regione Umbria il cui Rappresentante Unico è già preordinatamente individuato dalla D.G.R. n. 1357 del 20/11/2017 in base alle specifiche tipologie progettuali*) designino comunque, fin da subito, il Rappresentante Unico in seno al procedimento di P.A.U.R. Infatti, ancorché il Proponente non abbia esplicitato la necessità di acquisire titoli abilitativi di competenza di una delle Amministrazioni in indirizzo, il Rappresentante Unico designato avrà comunque la possibilità di intervenire in tutte le fasi del procedimento, segnalando eventualmente anche la necessità di ulteriori titoli abilitativi ancorché non richiesti direttamente dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza di PAUR.

Il termine di giorni 25 concesso alle Amministrazioni/Enti per la richiesta di eventuali integrazioni documentali concernenti l'adeguatezza e completezza della documentazione è da intendersi a tutti gli effetti perentorio.

La mancata ricezione da parte dell'A.C. di richieste entro il termine concesso, conclude la fase di verifica della completezza e adeguatezza della documentazione di cui all'art. 27-bis, comma 3, ovvero la fase del controllo formale della documentazione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi (*richiesti dal Proponente*) da parte dei R.U. delle Amministrazioni competenti e la stessa è da intendersi esperita. Le richieste pervenute all'A.C. oltre termine il suddetto non sono prese in considerazione.

Qualora al contrario pervengano all'A.C. eventuali richieste di integrazioni concernenti l'adeguatezza e completezza della documentazione, l'Autorità competente, ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'art. 27-bis, provvede a trasmetterle telematicamente, in un'unica soluzione, al Proponente, assegnando allo stesso un termine perentorio massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di protocollazione della comunicazione, ai fini della loro consegna alla medesima Autorità. Nella comunicazione l'A.C. informa inoltre il Proponente che, nel caso in cui alla luce delle integrazioni documentali richieste si rendesse necessaria un'eventuale modifica dei contenuti dell'"Avviso al pubblico" (*a suo tempo consegnato all'A.C. unitamente all'istanza*), l'Avviso modificato dovrà essere trasmesso unitamente alle integrazioni richieste ai fini della loro successiva pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente.

Qualora entro il termine perentorio stabilito il Proponente non trasmetta la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si intende ritirata e l'Autorità competente è legittimata a procedere alla sua archiviazione.

1.2 *Pubblicazione dell'Avviso al pubblico sul sito web dell'A.C., comunicazioni di avvenuta pubblicazione e avvio della fase consultiva (osservazioni).*
(art. 27-bis, c. 4 - D.Lgs. 152/2006)

Successivamente alla conclusione della fase di verifica formale della completezza e adeguatezza della documentazione, ovvero nel caso di richiesta di integrazioni al Proponente dalla data di ricevimento delle stesse da parte della A.C., la suddetta Autorità pubblica sul sito web della Giunta regionale, alla pagina: <http://www.va.regione.umbria.it/via>, l'Avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs.152/2006 e tutta la documentazione inerente l'istanza, eventualmente perfezionata a seguito della verifica di adeguatezza.

Contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso e della documentazione sul sito web, l'A.C. comunica ai Sindaci delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, ai R.U. designati dalle Amministrazioni competenti e al Proponente:

- l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico e di tutta la documentazione inerente il progetto sul sito web regionale, indicando l'indirizzo pagina ove la stessa è consultabile;
- l'obbligo per le Amministrazioni comunali di darne informazione nell'Albo Pretorio informatico comunale ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 27-bis, comma 4 del D.L.gs. 152/2006, ricordando che, ai sensi del medesimo articolo, tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il nominativo del responsabile del procedimento per il rilascio del P.A.U.R.;
- ricorda che dalla data di pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sul sito web regionale e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare alla A.C. osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale e, se pertinenti al procedimento specifico, la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

La suddetta comunicazione è inoltre inviata, per opportuna conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Coordinamento amministrativo - Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (Art. 14-ter L.241/90) e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.

Onde garantire ai R.U. chiamati ad esprimersi nelle successive fasi del procedimento un congruo termine temporale per lo svolgimento delle attività istruttorie di rispettiva competenza, con la suddetta comunicazione viene inoltre anticipato agli stessi che, al termine dei sessanta giorni inerenti la fase consultiva (*termine per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico*), decorreranno i 25 giorni a loro disposizione per consegnare alla A.C. la richiesta di eventuali integrazioni documentali, che dovranno essere dalla stessa inoltrate al Proponente, in un'unica soluzione, entro il termine perentorio stabilito dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni. I Rappresentanti Unici delle Amministrazioni competenti avranno quindi complessivamente a loro disposizione ottantacinque giorni di tempo dalla data della comunicazione per esaminare nel merito il contenuto documentale dell'istanza, comprensivi di venticinque giorni per valutare compiutamente, per i profili di rispettiva competenza, le eventuali osservazioni pervenute.

Qualora nel corso dello svolgimento degli endoprocedimenti di competenza i Rappresentanti Unici abbiano rilevato la necessità di acquisire direttamente dal Proponente documentazione integrativa ovvero modificativa del progetto a suo tempo pubblicato sul sito web dell'Autorità Competente, gli stessi sono tenuti obbligatoriamente a formulare, nella successiva fase del procedimento per il rilascio del PAUR, una richiesta specifica di integrazione documentale (definitiva e in un'unica soluzione) ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, da attuare secondo le modalità e i tempi segnatamente stabiliti al successivo paragrafo 1.3. In tale occasione i R.U. formalizzeranno pertanto all'Autorità Competente l'elenco di tutte le integrazioni/modifiche definitive da richiedere al Proponente al fine di consentire alla suddetta Autorità la loro pubblicazione

sul sito web, a garanzia dell'univocità della documentazione progettuale oggetto di valutazione in sede di PAUR.

1.3 Pubblicazione delle osservazioni ed invito alla formulazione di eventuali richieste di integrazioni documentali. (art. 27-bis, c. 5 - D.Lgs. 152/2006)

Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso al pubblico (*termine per la presentazione di osservazioni*) e della documentazione, l'A.C. procede tempestivamente alla pubblicazione delle osservazioni eventualmente pervenute sul sito web regionale e contestualmente invita i R.U. delle Amministrazioni/Enti competenti a formulare entro 25 giorni, per i profili di rispettiva competenza, eventuale richiesta di integrazioni/chiarimenti in ordine ai contenuti documentali degli elaborati presentati dal Proponente ai fini del rilascio del P.A.U.R..

A tale fine, l'A.C. provvede ad indirizzare specifica comunicazione ai Rappresentanti Unici designati, ovvero alle Amministrazioni competenti alla loro designazione che non abbiano ancora provveduto, sollecitandole ad adempiere. La comunicazione è trasmessa per opportuna conoscenza anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Coordinamento amministrativo - Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, al Proponente e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.

La comunicazione, inoltrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006:

- a) ricorda ai soggetti in indirizzo che sul sito web regionale sono pubblicati e consultabili: l'Avviso al pubblico, la documentazione e le informazioni allegate all'istanza, nonché l'eventuale documentazione integrativa/suppletiva prodotta dal Proponente a seguito di specifica richiesta da parte della A.C. ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- b) informa dell'eventuale ricezione di osservazioni da parte del pubblico e, in caso affermativo, rende nota l'avvenuta pubblicazione delle stesse sul sito web regionale e fornisce l'indirizzo della pagina ove queste sono pubblicate e consultabili al fine di consentire ai soggetti in indirizzo, per i profili di rispettiva competenza, una loro compiuta valutazione;
- c) invita i soggetti in indirizzo a formulare per tramite dei R.U., tenuto conto compiutamente anche delle osservazioni presentate, eventuali richieste di integrazioni/chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta dal Proponente e a farle pervenire alla A.C. entro e non oltre il termine perentorio di 25 giorni dalla data di protocollazione della comunicazione, atteso che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, è compito esclusivo della suddetta Autorità formalizzare al Proponente, in un'unica soluzione, eventuali richieste di integrazione documentali entro e non oltre 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

- d) sollecita le Amministrazioni competenti alla designazione dei R.U. che ancora non abbiano provveduto, a comunicare tempestivamente il nominativo dello stesso.

Alla comunicazione è allegato specifico format (**ALLEGATO 1**) per l'eventuale richiesta di integrazioni/chiarimenti al Proponente, che i R.U. sono tenuti obbligatoriamente ad utilizzare e restituire debitamente compilato e sottoscritto alla A.C.

La mancata ricezione da parte dell'A.C. di richieste di integrazione formulate dai R.U. delle Amministrazioni competenti entro il termine concesso, esclude la possibilità per l'A.C. di poter richiedere integrazioni documentali al Proponente nei termini perentori stabiliti dall'art. 27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto le richieste pervenute all'A.C. oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

Fermo restando quanto previsto all'ultimo capoverso del paragrafo 1.2 del presente regolamento, nel procedimento unico per il rilascio del P.A.U.R. è esclusa la possibilità per i Rappresentanti Unici di poter chiedere autonomamente al Proponente, integrazioni documentali in qualsiasi forma.

1.4 Richiesta integrazioni al Proponente, concessione della sospensione dei termini ed eventuale archiviazione dell'istanza in caso di mancato adempimento. (art. 27-bis, c. 5 - D.Lgs. 152/2006)

Qualora pervengano all'A.C., nei termini perentori concessi, richieste di integrazione della documentazione da parte di uno o più R.U., la stessa Autorità, entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, provvede ad inoltrare tali richieste, in un'unica soluzione, al Proponente, assegnando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni (*salvo concessione di sospensione dei termini*) per provvedere agli adempimenti di competenza.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 5 dell'art.27-bis del D.Lgs.152/2006 l'A.C. provvede pertanto a inoltrare al Proponente una specifica comunicazione, trasmessa per opportuna conoscenza anche ai R.U. delle Amministrazioni competenti e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.

La comunicazione, cui sono allegate le richieste di integrazione formulate dai R.U., esplicita:

- a) l'elenco delle Amministrazioni che hanno presentato richiesta di integrazioni per tramite del Rappresentante Unico dalle stesse designato;
- b) il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta, entro cui il Proponente è tenuto a far pervenire all'A.C. le integrazioni documentali;
- c) la possibilità per l'A.C., di concedere, su richiesta motivata del Proponente e per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

- d) il richiamo della specifica clausola prevista dalla normativa statale di settore secondo la quale: *"qualora entro il termine stabilito il Proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità competente di procedere all'archiviazione"*.

La comunicazione contiene inoltre le specifiche inerenti le modalità per la presentazione delle integrazioni all'A.C. stabilendo che, qualora le integrazioni richieste non comportino esclusivamente la mera produzione di ulteriori elaborati documentali bensì anche la modifica di elaborati documentali già presentati, questi ultimi dovranno essere integralmente ripresentati dal Proponente nella forma modificata, sostituendo gli originali. Dell'avvenuta revisione dovrà essere data specifica contezza nella denominazione degli elaborati stessi.

Una volta acquisite le integrazioni documentali dal Proponente, l'A.C., qualora ritenga che le stesse non siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, provvede a pubblicarle sul sito web della Giunta regionale alla pagina: <http://www.va.regione.umbria.it/via> ai fini della loro consultazione e valutazione da parte dei R.U. nel corso delle successive fasi istruttorie inerenti il procedimento per il rilascio del PAUR.

In caso di mancata trasmissione delle integrazioni documentali da parte del Proponente nei termini concessi dall'A.C., è fatto obbligo alla stessa autorità di procedere all'archiviazione dell'istanza.

1.5 *Eventuale ulteriore fase consultiva (osservazioni) nel caso in cui le integrazioni o le modifiche trasmesse dal Proponente siano motivatamente ritenute dall'A.C. sostanziali e rilevanti per il pubblico. (art.27-bis, c. 5 - D.Lgs. 152/2006)*

Nel caso in cui l'Autorità competente ritenga motivatamente che le integrazioni o le modifiche documentali trasmesse dal Proponente ai sensi del c. 5 dell'art. 27-bis siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il Proponente fornisca entro i successivi 10 giorni un nuovo Avviso da pubblicare, a cura della stessa Autorità, sul sito web regionale onde consentire la formulazione di eventuali ulteriori osservazioni da parte del pubblico.

A tale fine l'A.C. provvede ad indirizzare una specifica comunicazione al Proponente, trasmessa per opportuna conoscenza anche ai Rappresentanti Unici designati dalle Amministrazioni competenti e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.

La comunicazione, inoltrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, informa il Proponente che:

- a) l'A.C. ritiene motivatamente che le integrazioni/modifiche trasmesse siano sostanziali e rilevanti per il pubblico;
- b) di conseguenza il Proponente dovrà trasmettere all'A.C., entro 10 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della comunicazione, un nuovo Avviso al pubblico,

inerente le integrazioni/modifiche apportate agli elaborati progettuali e/o alla documentazione (*predisposto in conformità all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006*), ai fini della sua pubblicazione sul sito web regionale. Ricorda in proposito che nel nuovo Avviso il Proponente dovrà specificare che i termini per l'ulteriore consultazione del pubblico (*ovvero i termini per la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni all'A.C.*), sono ridotti della metà rispetto ai precedenti, ovvero sono di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del nuovo Avviso sul sito web della Giunta regionale.

Una volta ricevuto il nuovo Avviso al pubblico l'A.C. provvede tempestivamente alla sua pubblicazione sul sito web unitamente alle integrazioni/modifiche ricevute dal Proponente. Nel sito viene data indicazione del termine per la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni.

Contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso e delle integrazioni/modifiche documentali sul sito web, l'A.C. comunica ai Sindaci delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, ai R.U. designati dalle Amministrazioni competenti e al Proponente:

- l'avvenuta pubblicazione sul sito web della Giunta regionale del nuovo Avviso al Pubblico e delle integrazioni/modifiche apportate dal Proponente al progetto e/o alla documentazione (*ai sensi dell'Art. 27-bis, comma 5 del D.L.gs. 152/2006*), indicando l'indirizzo della pagina ove i suddetti documenti risultano pubblicati e fin da subito consultabili;
- l'obbligo per le Amministrazioni comunali di darne informazione nell'Albo Pretorio informatico comunale ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 27-bis, comma 5 del D.L.gs. 152/2006, ricordando che tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ricorda che dalla data di pubblicazione del nuovo Avviso al Pubblico sul sito web regionale e per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato può presentare alla A.C. ulteriori osservazioni concernenti le modifiche/integrazioni apportate al progetto e/o alla documentazione dal Proponente.

La suddetta comunicazione è inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Coordinamento amministrativo - Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web del nuovo Avviso al pubblico, l'A.C. procede tempestivamente alla pubblicazione delle ulteriori osservazioni eventualmente pervenute al fine di consentire ai R.U., per i profili di rispettiva competenza, una loro compiuta valutazione nel corso delle successive fasi istruttorie inerenti il procedimento per il rilascio del PAUR.

2. La Conferenza di servizi in modalità sincrona per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. (comma 7, art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006)

2.1 Disposizioni di carattere generale.

Terminate le fasi consultive di cui al comma 4 dell'art. 27-bis (*ed eventualmente di quelle svolte ai sensi del comma 5, del medesimo articolo*) con l'acquisizione di eventuali osservazioni da parte del pubblico (Rif. paragrafi 1.2 e 1.5 del presente regolamento) ed acquisite le necessarie integrazioni documentali richieste al Proponente mediante lo svolgimento delle specifiche fasi istruttorie declinate ai paragrafi 1.3 e 1.4., l'Autorità Competente, sulla base del quadro conoscitivo conseguito e reso disponibile sia ai R.U. che al pubblico, procede alla convocazione della Conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

Alla Conferenza partecipano il Proponente e i R.U. designati dalle Amministrazioni competenti. La Conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14 -ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel corso della Conferenza di servizi, viene reso il Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto (*nel seguito Giudizio di VIA*) espresso sulla base delle posizioni unitarie specificatamente formulate dai R.U. e, nel caso questo risulti favorevole, sono acquisite tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente con l'istanza.

La Conferenza di servizi si svolge di norma in più riunioni di cui una decisoria di natura prodromica, dedicata alla formulazione del Giudizio di VIA e una decisoria conclusiva, da svolgersi solo nel caso di Giudizio favorevole di VIA, finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente.

Il termine ultimo di conclusione della Conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.

Nell'ambito della Conferenza possono essere richiesti al Proponente approfondimenti e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata e pubblicata sul sito web. Non sono in ogni caso ammesse, da parte dei R.U., richieste di ulteriori integrazioni documentali di natura sostanziale e rilevante per il pubblico.

È esclusa in ogni caso la possibilità per i Rappresentanti Unici di chiedere autonomamente al Proponente, approfondimenti e/o integrazioni.

È altresì esclusa la partecipazione dell'A.C. agli eventuali endoprocedimenti di natura settoriale indetti dal Rappresentante Unico regionale, ovvero dai Rappresentanti Unici delle altre Amministrazioni interessate, ai fini dell'espressione delle rispettive posizioni unitarie nell'ambito della Conferenza per il rilascio del PAUR.

2.2 Convocazione della prima riunione della Conferenza di servizi.

Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di conclusione della consultazione, ovvero successivi alla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali da parte del Proponente, l'Autorità competente convoca la prima riunione della Conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis, indetta in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della Legge 241/90.

La prima riunione della Conferenza di servizi ha carattere prevalentemente interlocutorio e si tiene di norma entro 20 giorni dalla sua convocazione onde consentire ai Rappresentanti Unici di svolgere eventuali endoprocedimenti di diretta competenza. Alla Conferenza sono invitati a partecipare il Proponente e i R.U. designati dalle Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente.

Ai fini della convocazione della riunione, l'A.C. provvede ad inoltrare specifica comunicazione ai Rappresentanti Unici e al Proponente. La comunicazione è trasmessa per opportuna conoscenza anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Coordinamento amministrativo - Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.

La comunicazione, inoltrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006:

- a) specifica nell'oggetto: il tipo di procedimento, il nome del progetto, la sua ubicazione e la denominazione/ragione sociale del Proponente;
- b) indica la data, l'ora e il luogo della prima riunione della Conferenza di servizi, ricordando che la stessa è convocata in modalità sincrona (ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/90) ed è indetta ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, come puntualmente indicati dal Proponente nell'Istanza e nell'Avviso al pubblico;
- c) ricorda ai soggetti in indirizzo che il termine di conclusione della Conferenza di Servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori e che, qualora si addivenga all'espressione di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, l'A.C. procederà, ad esito dell'ultima riunione, all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza (*con gli effetti di cui all'art. 14-quater della L. 241/90*), sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza per tramite dei rispettivi Rappresentanti Unici;
- d) chiede ai Rappresentanti Unici di presentarsi alla riunione della Conferenza muniti di apposito documento di nomina, essendo tenuti ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le amministrazioni rappresentate, appartenenti allo stesso livello territoriale di governo, su tutte le decisioni di

competenza della Conferenza stessa, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni presentate.

- e) ricorda che le eventuali integrazioni documentali prodotte dal Proponente, unitamente a tutta la documentazione inerente il procedimento, comprese le eventuali osservazioni, controdeduzioni, ecc., sono pubblicate e consultabili sul sito web regionale. Rammenta infine che la suddetta documentazione include anche l'elenco puntuale dei titoli abilitativi di cui il Proponente ha richiesto l'acquisizione con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali dallo stesso predisposti per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dei suddetti titoli.

Alla comunicazione di convocazione della prima riunione è allegata una specifica Check list appositamente predisposta dalla A.C. (**ALLEGATO 2**), finalizzata alla definizione del quadro istruttorio inerente il rilascio dei titoli abilitativi di competenza dei singoli R.U.. I Rappresentanti Unici sono tenuti obbligatoriamente ad utilizzare e restituire all'A.C. la suddetta Check list, debitamente compilata e sottoscritta, in occasione dello svolgimento dei lavori della prima riunione della Conferenza.

Qualora la prima riunione della Conferenza di servizi vada deserta l'A.C. procede entro i successivi 5 giorni ad una nuova convocazione fissando il termine per la successiva riunione di norma entro 10 giorni dalla data della convocazione.

Alla prima riunione possono seguire, qualora necessario, ulteriori riunioni di natura interlocutoria/consultiva, finalizzate ad approfondimenti di natura istruttoria e all'eventuale acquisizione di chiarimenti/approfondimenti da parte del Proponente.

2.3 La riunione decisoria della Conferenza di servizi finalizzata all'espressione del Giudizio di VIA, propedeutico al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

2.3.1 Convocazione della riunione decisoria sul Giudizio di VIA

Terminate le riunioni di carattere interlocutorio e acquisiti agli atti della Conferenza gli eventuali approfondimenti e chiarimenti richiesti al Proponente per tramite dei R.U., l'A.C. provvede a convocare la riunione decisoria della Conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione del Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto sottoposto a PAUR.

A tale fine, l'A.C. provvede ad inoltrare specifica comunicazione ai Rappresentanti Unici e al Proponente. La comunicazione è trasmessa per opportuna conoscenza anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Coordinamento amministrativo - Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.

La comunicazione, inoltrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 indica la data, l'ora e il luogo della riunione decisoria della Conferenza di servizi, ricordando che la stessa è convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/90 ed è finalizzata all'acquisizione delle posizioni unitarie dei Rappresentati Unici inerenti l'espressione del Giudizio di VIA sul progetto (*comprehensive, se favorevole, delle eventuali "condizioni ambientali"*).

Il Giudizio di VIA è sempre propedeutico e vincolante per l'eventuale rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Alla convocazione della riunione decisoria è allegata la modulistica (**ALLEGATO 3 e ALLEGATO 4**) necessaria alla formalizzazione della posizione unitaria dei Rappresentanti Unici in merito al Giudizio di compatibilità ambientale (VIA).

I modelli allegati alla convocazione costituiscono lo standard di riferimento cui i R.U. devono obbligatoriamente attenersi per la formulazione della posizione unitaria di competenza inerente al Giudizio di VIA sul progetto. I moduli debitamente compilati e sottoscritti sono riconsegnati dai Rappresentanti Unici all'Autorità competente in occasione della riunione della Conferenza di Servizi.

Sono previsti due moduli distinti di cui uno (denominato "*Modulo A1*") di competenza specifica del R.U. della Regione Umbria, mentre l'altro (denominato "*Modulo A*") di competenza di tutti gli altri R.U. invitati a partecipare ai lavori della Conferenza.

I R.U., utilizzando la modulistica fornita dall'A.C., sono tenuti ad esplicitare motivatamente la propria posizione, dichiarando incontrovertibilmente se "favorevole" (*con o senza "condizioni ambientali"*), ovvero "contraria". Qualora la posizione espressa risulti favorevole e sia associata ad una o più "condizioni ambientali" (art. 5, comma 1, lett. o-quater del D.Lgs. 152/2006), ciascuna condizione ambientale dovrà essere obbligatoriamente riferita, in maniera univoca, al pertinente fattore/componente ambientale cui si riferisce (*es. aria e clima, biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio e patrimonio culturale, ecc.*) nonché, a seconda dei casi, ad una o più macrofasi di progetto (*ante operam, corso d'opera, post operam*), così come dettagliatamente indicato nella modulistica allegata alla convocazione.

2.3.2 Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)

Nel "Modulo A1" di competenza del R.U. della Regione Umbria la "*condizione ambientale numero 0*" è già precompilata e stabilisce, nel caso in cui la posizione espressa dal R.U. regionale sia favorevole, l'obbligo di ottemperanza da parte del Proponente al "*Progetto di Monitoraggio Ambientale*" (PMA) di cui al comma 3, lett. e) dell'art. 22 del D.Lgs. 152/2006. Essendo il PMA una "condizione ambientale" di default, lo stesso è sempre soggetto alla Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 da parte dell'Autorità di Vigilanza e Controllo (A.V.C.).

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA), predisposto e presentato a cura del Proponente e sottoscritto da tecnici abilitati, è un elaborato autonomo allegato allo

Studio di Impatto Ambientale (SIA). Esso costituisce il documento di riferimento in sede di VIA per la realizzazione e la gestione delle misure di monitoraggio e controllo dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto.

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale, come tutti gli altri elaborati documentali allegati all'istanza di PAUR, è oggetto di valutazione tecnica e passibile pertanto di integrazioni e modifiche richieste dai soggetti competenti durante l'intero corso del procedimento.

In sede di riunione decisoria inerente il Giudizio di VIA è prevista la verifica della necessità o meno di integrare/modificare il Progetto di Monitoraggio Ambientale a fronte delle "condizioni ambientali" eventualmente formulate dai R.U. presenti in Conferenza. Qualora si rendesse necessaria la suddetta integrazione, il R.U. della Regione Umbria, avvalendosi dell'Autorità di Vigilanza e Controllo (A.V.C.), si farà carico di far predisporre al Proponente il PMA in veste definitiva. Tale documento dovrà essere consegnato dal R.U. regionale alla A.C. nella successiva riunione della Conferenza di Servizi, già debitamente sottoscritto e fatto proprio dal Proponente.

Nel caso in cui tra i titoli abilitativi ricompresi nel PAUR figurino anche l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il "Progetto di Monitoraggio Ambientale" (PMA) in veste definitiva non dovrà prevedere al suo interno, per quanto possibile, misure di monitoraggio già contenute nel "Piano di Monitoraggio e Controllo" (PMC) inerente l'AIA.

2.3.3 Disposizioni procedurali inerenti le modalità di svolgimento della riunione decisoria sul Giudizio di VIA

Per l'adozione del Giudizio di VIA l'Autorità competente procede, in analogia con quanto stabilito al comma 7 dell'art. 14-ter e al comma 3 dell'art. 14-quater della L.241/90, secondo le disposizioni che seguono.

La riunione della Conferenza di servizi finalizzata al pronunciamento del Giudizio di VIA riveste carattere decisivo e vincolante per l'eventuale prosecuzione del procedimento per il rilascio del PAUR.

Il Giudizio di compatibilità ambientale può essere espresso o all'unanimità dei Rappresentanti Unici presenti alla riunione ovvero sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla riunione della Conferenza per tramite dei rispettivi R.U.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui Rappresentante Unico non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della riunione della Conferenza.

Nel corso della riunione, in caso di pronunciamento favorevole, viene stabilita l'efficacia temporale del Giudizio di compatibilità ambientale (*comunque non inferiore a cinque anni*) tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dell'eventuale proposta formulata dal Proponente nella documentazione a corredo dell'istanza.

- CASO A (Pronunciamento del Giudizio di VIA espresso all'unanimità)

Nel caso di giudizio di compatibilità ambientale espresso all'unanimità, la sottoscrizione del verbale della riunione costituisce adozione del Giudizio di VIA e lo stesso è da intendersi formalmente acquisito e immediatamente efficace.

Qualora il Giudizio di VIA risulti favorevole (ancorché subordinato a specifiche "condizioni ambientali"), il procedimento per il rilascio del PAUR prosegue il suo iter mediante ulteriori riunioni della Conferenza di servizi finalizzate all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto richiesti dal Proponente.

Nel caso in cui, al contrario, il Giudizio di VIA sul progetto abbia esito negativo (pronunciamento sfavorevole) la Conferenza di servizi per il rilascio del PAUR si conclude con la presente riunione e l'Autorità competente è legittimata ad emettere un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) negativo, ai sensi del comma 7, ultimo capoverso, dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, con conseguente archiviazione del procedimento.

- CASO B (Pronunciamento del Giudizio di VIA espresso sulla base delle posizioni prevalenti)

In analogia a quanto disposto dal comma 3 secondo capoverso, dell'art. 14-quater della Legge 241/90, nel caso in cui ad esito della riunione emergano, da parte dei R.U. presenti, posizioni unitarie non unanimi (ovvero una o più posizioni contrarie), il giudizio di compatibilità ambientale è adottato sulla base delle posizioni prevalenti. La sottoscrizione del verbale della riunione costituisce adozione del Giudizio di VIA ma il suddetto pronunciamento rimane sospeso nell'efficacia per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti. I dissensi espressi dai Rappresentanti Unici in sede di riunione sono considerati a tutti gli effetti "dissensi qualificati".

In analogia a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14-quinquies della Legge 241/90, in caso di giudizio favorevole di VIA rilasciato sulla base delle posizioni prevalenti, i Rappresentanti Unici designati dalle Amministrazioni competenti che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso in seno alla riunione decisoria, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta pubblicazione del verbale della riunione sul sito web regionale da parte dell'A.C.

La proposizione di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri deve essere contestualmente comunicata obbligatoriamente anche all'Autorità competente.

La comunicazione all'Autorità competente dell'avvenuta proposizione di opposizione, sospende l'efficacia del Giudizio di VIA adottato nella riunione, fino alla decisione conclusiva assunta in merito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (*cf. art. 14-quinquies, commi 4, 5 e 6 della L. 241/90*). Di conseguenza, essendo il pronunciamento di VIA prodromico all'emissione del PAUR, tutti i termini del procedimento inerente l'eventuale rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (comma 8, art.27-bis del D.Lgs. 152/2006) si intendono, ad ogni effetto di legge, sospesi.

Qualora, decorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta pubblicazione del verbale della riunione sul sito web regionale, l'A.C. non riceva da parte dei R.U. dissenzienti la comunicazione di avvenuta opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Giudizio favorevole di VIA adottato in sede di riunione diviene a tutti gli effetti efficace e il procedimento per il rilascio del PAUR prosegue il suo iter mediante la successiva convocazione di ulteriori riunioni della Conferenza di servizi finalizzate all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto richiesti dal Proponente.

2.4 La riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente.

2.4.1 Convocazione della riunione decisoria conclusiva

Esperate le fasi inerenti il pronunciamento del Giudizio di VIA, qualora lo stesso sia risultato favorevole, l'A.C. provvede a convocare la riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente (art. 14, comma 4 della Legge 241/90).

A tale fine, l'A.C. inoltra una specifica comunicazione ai Rappresentanti Unici e al Proponente. La comunicazione è trasmessa per opportuna conoscenza anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Coordinamento amministrativo - Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.

La comunicazione, inoltrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 indica la data, l'ora e il luogo della riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi, ricordando che la stessa è convocata in modalità sincrona (*ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90*) ed è finalizzata all'acquisizione delle posizioni unitarie dei Rappresentati Unici, comprensive di tutti i titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati, dagli stessi rilasciati per i profili di rispettiva competenza. La riunione decisoria conclusiva della Conferenza di Servizi è propedeutica all'adozione da parte dell'Autorità competente della determinazione motivata di conclusione della conferenza costituente il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)

Alla convocazione è allegata la modulistica (**ALLEGATO 5**) necessaria alla formalizzazione della posizione unitaria dei Rappresentanti Unici, la cui acquisizione, unitamente a tutti i titoli abilitativi di competenza, costituisce elemento propedeutico e indispensabile all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Il modello allegato alla convocazione denominato "*Modulo B*", comune per tutti i R.U., rappresenta lo standard di riferimento cui i R.U. devono obbligatoriamente attenersi per la formulazione della posizione unitaria di competenza. I moduli debitamente compilati e sottoscritti sono riconsegnati dai Rappresentanti Unici, unitamente a tutti i titoli abilitativi dagli stessi acquisiti, ovvero direttamente rilasciati, all'Autorità competente in sede di riunione decisoria conclusiva della Conferenza di Servizi.

I R.U., utilizzando l'apposita modulistica fornita dall'A.C., sono tenuti ad esplicitare definitivamente la propria posizione unitaria in merito al rilascio del P.A.U.R., dichiarando esplicitamente e in modo inequivoco il proprio "assenso" alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ovvero il proprio motivato "dissenso".

Al fine di agevolare i Rappresentanti Unici nella formulazione delle rispettive posizioni in sede di riunione conclusiva della Conferenza, nel "Modulo B" è riportato anche un quadro analitico nel quale deve essere dichiarato l'elenco dei titoli abilitativi (*autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati*), effettivamente acquisiti o rilasciati da ciascun Rappresentante Unico per i profili di competenza, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. L'elenco delle acquisizioni comprende sia i titoli abilitativi richiesti direttamente dal Proponente in sede di istanza PAUR, sia gli eventuali ulteriori titoli, individuati nel corso del procedimento, la cui acquisizione (ancorché non richiesta dal Proponente), sia stata comunque ritenuta necessaria ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

A fianco di ciascun titolo abilitativo indicato nell'elenco sono riportati: il Soggetto che ha rilasciato il titolo, la codifica del relativo allegato, nonché l'eventuale presenza di "*condizioni e misure supplementari*" (di cui al comma 9 dell'art. 27-bis del DLgs. 152/2006) contenute nel titolo abilitativo allegato al modulo.

Tutti i titoli acquisiti da ciascun Rappresentante Unico, ovvero dallo stesso direttamente rilasciati, elencati nel quadro analitico del "Modulo B", sono allegati al modulo in copia originale (anche su supporto digitale), onde consentirne anche una eventuale ulteriore compiuta valutazione in occasione della riunione collegiale conclusiva della Conferenza simultanea.

2.4.2 Disposizioni procedurali inerenti le modalità di svolgimento della riunione decisoria conclusiva

Alla riunione decisoria conclusiva della Conferenza di Servizi, svolta in modalità sincrona, partecipano i Rappresentanti Unici delle Amministrazioni competenti al

rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nonché il soggetto Proponente il progetto dedotto in conferenza.

Fermo restando il potere di rappresentanza attribuito a ciascun R.U., le singole Amministrazioni, qualora esplicitamente richiesto dai R.U., possono intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto agli stessi. Le Amministrazioni convocate dal R.U. della Regione Umbria in funzione di supporto alle decisioni di propria competenza sono tenute obbligatoriamente ad intervenire alla riunione della conferenza.

Trattandosi di una riunione a carattere decisorio e vincolante per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza (*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale*) da parte della A.C., la seduta si svolge in applicazione a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e pertanto si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui Rappresentante Unico non abbia partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante la propria posizione su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della riunione.

A conclusione della riunione l'Autorità competente, preso atto degli esiti istruttori e acquisite le posizioni unitarie dei Rappresentanti Unici unitamente ai titoli abilitativi di rispettiva competenza, procede a verificare la sussistenza delle condizioni per l'approvazione del progetto.

Il presidente della riunione e i Rappresentanti Unici presenti, adottano di conseguenza la decisione motivata in ordine all'approvazione del progetto, all'unanimità ovvero sulla base delle posizioni prevalenti, sottoscrivendo il relativo verbale. La differente modalità di approvazione del progetto (*all'unanimità ovvero sulla base delle posizioni prevalenti*) esplica gli effetti di cui all'art. 14-quater, comma 3 della Legge 241/90 sull'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza stessa (*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale*).

In caso di approvazione del progetto sulla base delle posizioni prevalenti, i dissensi alla realizzazione e all'esercizio del progetto espressi motivatamente e in modo inequivoco da uno o più Rappresentanti Unici in sede di riunione decisoria conclusiva, sono considerati "dissensi qualificati" (art. 14-quater, comma 3) e consentono agli stessi di proporre opposizione avverso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, nei termini stabiliti dall'art. 14-quinquies, comma 1 della Legge 241/90 (*cf. paragrafo 3.2 del presente regolamento: "Efficacia del Provvedimento di PAUR adottato e rimedi per le amministrazioni dissenzienti"*).

La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi

3. Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)

3.1 Adozione del Provvedimento: disposizioni di carattere generale

Ad esito dei lavori della Conferenza di servizi l'Autorità competente adotta la determinazione motivata conclusiva del procedimento.

La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita (*resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi è assunta sulla base del Giudizio favorevole di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006*).

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, una volta adottato, è tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Autorità competente.

L'Autorità competente comunica telematicamente al Proponente, ai Rappresentanti Unici e ad ARPA Umbria, l'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e la sua pubblicazione sul portale regionale.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, richiesti dal Proponente.

Ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1541 del 18/12/2017 il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende di norma:

- a. la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- b. tutti i titoli di competenza delle Amministrazioni comunali e provinciali;
- c. l'eventuale Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) o l'Autorizzazione Unica (A.U.) di cui al D.Lgs. 387/2003;
- d. ogni ulteriore autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- e. ogni ulteriore autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso di competenza dello Stato o dei suoi organi periferici richiesti dalla normativa vigente in via preventiva alla realizzazione delle opere.

3.1.1 Rinvio di titoli abilitativi da parte del Proponente

Qualora il Proponente, in sede di istanza, si sia avvalso esplicitamente della facoltà di chiedere il rinvio, ad una fase successiva al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, dell'acquisizione di titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore afferenti al livello di progettazione "esecutivo" e/o alle fasi successive alla realizzazione dell'opera (comunque vincolanti per l'effettivo avvio dell'esercizio della stessa), la realizzazione del progetto e/o l'esercizio non potrà avere inizio fino all'avvenuto ottenimento dei titoli rinviati. Il Proponente è tenuto a comunicare all'Autorità Competente e ad ARPA Umbria – Ispezione, Controllo e Valutazione l'effettivo ottenimento dei suddetti titoli e l'inizio dei lavori.

3.1.2 Mancata acquisizione, nel corso della riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi, di un titolo abilitativo richiesto dal Proponente

Ai sensi del disposto del comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e del comma 1 dell'art. 14 quater della legge 241/1990, in caso di mancata acquisizione di un titolo abilitativo (*autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati*) richiesto dal Proponente in sede di istanza, ovvero di un titolo abilitativo ritenuto comunque necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto il suddetto titolo non acquisito in sede di conferenza. Resta ferma la responsabilità in capo al Rappresentante unico della mancata acquisizione del titolo abilitativo di competenza e dell'eventuale mancata formulazione delle "condizioni e misure supplementari" di cui al comma 9 dell'art. 27 bis del D.Lgs.152/2006.

Qualora per oggettive motivazioni di carattere eccezionale (escludendo comunque l'inerzia) nel corso della riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi un R.U. non sia stato in grado di rilasciare uno dei titoli abilitativi necessari, lo stesso può richiedere alla Conferenza di esprimersi comunque favorevolmente in ordine all'approvazione del progetto. In tal caso la Conferenza valuta l'effettiva eccezionalità delle motivazioni addotte dal R.U. in questione. In caso di riconoscimento dell'effettiva eccezionalità, la decisione finale della Conferenza di servizi in ordine all'approvazione del progetto può comunque essere favorevolmente assunta e può, di conseguenza, essere emanato un provvedimento di P.A.U.R. la cui efficacia resta tuttavia subordinata all'acquisizione del titolo mancante da parte del Proponente. In tale caso il Proponente dovrà dare comunicazione all'Autorità competente e all'Autorità preposta al Controllo e Vigilanza (AVC) dell'avvenuta acquisizione del titolo mancante, allegandone copia, prima dell'avvio della realizzazione ovvero dell'esercizio dell'attività in progetto.

3.1.3 *Decorrenza dei titoli abilitativi sostituiti dal PAUR ed efficacia temporale degli stessi*

In caso di rilascio del P.A.U.R. a seguito dell'approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi è stabilito che:

- i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi e/o sostituiti, decorrono dalla data di comunicazione al Proponente, ai Rappresentanti Unici e ad ARPA Umbria, dell'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e della sua avvenuta pubblicazione sul portale regionale, da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale del Giudizio di compatibilità ambientale (VIA), comunque non inferiore a 5 anni, è stabilita in occasione della riunione decisoria della conferenza inerente il pronunciamento del giudizio stesso e definita nel Provvedimento di P.A.U.R.. Decorsa l'efficacia temporale del Giudizio di compatibilità ambientale indicata nel Provvedimento senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di P.A.U.R. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale di tutte le altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi è quella definita nei singoli provvedimenti (*allegati al PAUR*) secondo le specifiche norme di settore.

3.1.4 *"Condizioni ambientali" inerenti il Giudizio di VIA e "condizioni e misure supplementari" relative all'AIA e agli altri titoli abilitativi: competenze e obblighi in capo al Proponente*

Le "*condizioni ambientali*" relative al Giudizio di compatibilità ambientale (VIA), contenute nel "Quadro prescrittivo ambientale" del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, sono oggetto di Verifica di ottemperanza (art. 28 del D.Lgs. 152/2006) da parte di ARPA Umbria, in qualità di Autorità competente in materia di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2010 ovvero, nel caso di progetti inerenti attività estrattive (cave e miniere), da parte del Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 1507/2016. Per lo svolgimento delle suddette attività le Autorità preposte possono avvalersi, qualora necessario, della collaborazione e del supporto dei soggetti che hanno espresso le specifiche condizioni ambientali, delle strutture regionali, di altri soggetti pubblici o di altre autorità preposte alla vigilanza e al controllo ambientale.

Le "*condizioni e le misure supplementari*" relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), contenute nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate dal Servizio regionale

competente in materia di AIA, con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.

Le "*condizioni e le misure supplementari*" relative agli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia.

Il Proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere:

- a) ad ARPA Umbria - Ispezione, Controllo e Valutazione (e per opportuna conoscenza all'A.C.), ovvero al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica e ad ARPA Umbria nel caso di progetti inerenti attività estrattive (cave e miniere), apposita Istanza di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, unitamente a tutta la documentazione necessaria atta a consentire alle Autorità preposte di verificare l'avvenuta ottemperanza delle "*condizioni ambientali*" contenute nel Giudizio di VIA (*si veda in proposito quanto stabilito al paragrafo 4 del presente regolamento*);
- b) agli altri Soggetti/Amministrazioni titolari degli ulteriori titoli abilitativi acquisiti e sostituiti dal P.A.U.R., tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle "*condizioni e misure supplementari*" ivi contenute.

Tutti i titoli abilitativi acquisiti nel corso della riunione decisoria finale della conferenza di servizi sono allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi stessa che costituisce, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

3.2 Efficacia del Provvedimento di PAUR adottato e rimedi per le amministrazioni dissenzienti

In applicazione di quanto stabilito agli articoli 14-quater e 14-quinquies della Legge 241/90:

- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale adottato dall'Autorità competente è immediatamente efficace qualora il progetto valutato in sede di conferenza sia stato oggetto di approvazione unanime da parte dei Rappresentanti Unici;
- l'efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è sospesa qualora il progetto sia stato approvato in conferenza sulla base delle posizioni prevalenti (*ove siano stati espressi dissensi qualificati da parte dei Rappresentanti Unici presenti alla riunione*) e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti dall'art. 14-quinquies della L. 241/90.

Nel caso in cui il P.A.U.R. sia stato rilasciato a seguito di approvazione del progetto sulla base delle posizioni prevalenti, i Rappresentanti unici dissenzienti, entro 10 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione del Provvedimento e della sua pubblicazione sul portale regionale da parte dell'Autorità competente, possono proporre opposizione avverso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale al Presidente del Consiglio dei ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

La proposta opposizione nei termini stabiliti al Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere contestualmente comunicata anche all'Autorità competente. La comunicazione all'Autorità competente sospende a tutti gli effetti l'efficacia del Provvedimento di P.A.U.R. adottato, fino all'avvenuto esperimento dei rimedi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'Art. 14-quinquies della L. 241/90 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione del Provvedimento di P.A.U.R. e della sua pubblicazione sul portale regionale, senza che l'Autorità competente abbia ricevuto da parte dei Rappresentanti Unici dissenzienti notizia di avvenuta opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale adottato dall'A.C. diviene a tutti gli effetti efficace.

3.3 Principali elementi costitutivi il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

Il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria, in qualità di Autorità Competente, adotta la Determinazione Dirigenziale motivata di conclusione della Conferenza di servizi, comprendente il Giudizio di compatibilità ambientale e i titoli abilitativi rilasciati dai soggetti competenti sulla base di quanto richiesto esplicitamente dal Proponente in sede di istanza.

La determinazione motivata comprende, quale parte integrante e sostanziale, uno specifico Allegato Tecnico, suddiviso in Sezioni, redatto al fine di raccogliere in maniera organica ed esaustiva tutta la documentazione inerente il procedimento svolto.

Le Sezioni di cui è costituito l'Allegato tecnico, sono di norma le seguenti:

Sezione 1 – *Elenco elaborati progettuali approvati*

Sezione 2 – *Iter istruttorio svolto*

Sezione 3 – *Verbali delle riunioni della Conferenza di servizi*

sezione 4 – *Quadro prescrittivo ambientale*

sezione 5 – *Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)*

sezione 6 – *Titoli abilitativi acquisiti*

Il provvedimento di PAUR costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e autorizzazione del Progetto presentato dal Proponente, subordinatamente al rispetto delle "condizioni ambientali" impartite in sede di VIA e delle "condizioni e misure supplementari"

contenute nel provvedimento di AIA (se dovuto) e in tutti gli altri titoli abilitativi acquisiti nel corso del procedimento.

Nello specifico con il suddetto provvedimento:

- è acquisto e sostituito, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006, della Legge 241/90 e della L.R. 12/2010, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (*Giudizio di VIA*) eventualmente pronunciato dai Rappresentanti Unici in occasione della specifica riunione decisoria della Conferenza di servizi, ed espresso, conseguentemente, il Giudizio favorevole di compatibilità ambientale in ordine al progetto presentato dal Proponente, subordinatamente al rispetto delle "condizioni ambientali" impartite in sede di VIA, esplicitamente riportate nella Sezione 4 (Quadro prescrittivo ambientale) dell'"Allegato Tecnico" al provvedimento (*resta fermo che è considerato acquisito l'assenso ai fini VIA, senza condizioni ambientali, dei R.U. i quali non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della riunione*);
- è acquisto e sostituito, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e della Legge 241/90, l'assenso alla realizzazione e all'esercizio eventualmente pronunciato dai Rappresentanti Unici ad esito della riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi che costituisce, a tutti gli effetti, approvazione del progetto valutato (*resta fermo che è considerato acquisito l'assenso all'approvazione del progetto, senza condizioni e misure supplementari, dei R.U. i quali non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della riunione*).

Con il provvedimento viene inoltre stabilito che:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 e dell'art. 14-quater, comma 1 della Legge 241/90, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti in sede di Conferenza di servizi e necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita;
- i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione al Proponente, ai Rappresentanti Unici e ad ARPA Umbria, dell'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e della sua pubblicazione sul portale regionale, da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale del Giudizio di compatibilità ambientale (VIA), comunque non inferiore a 5 anni, è fissata prendendo a riferimento quella definita in occasione della riunione decisoria della Conferenza di servizi inerente il pronunciamento del giudizio stesso. E' specificato che decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di P.A.U.R. dovrà essere reiterato, fatta salva la

concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;

- l'efficacia temporale di tutte le altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi è quella definita nei singoli provvedimenti (*allegati al PAUR*) secondo le specifiche norme di settore;
- le "*condizioni ambientali*" relative al Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) sono oggetto di Verifica di ottemperanza da parte di ARPA Umbria in qualità di Autorità competente in materia di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2010 ovvero, nel caso di progetti inerenti attività estrattive (cave e miniere), da parte del Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 1507/2016. E' specificato che per lo svolgimento delle suddette attività le Autorità preposte potranno avvalersi, qualora necessario, della collaborazione e del supporto dei soggetti che hanno espresso le specifiche condizioni ambientali, delle strutture regionali ovvero di altri soggetti pubblici o di altre autorità preposte alla vigilanza e al controllo ambientale.
- le "*condizioni e le misure supplementari*" relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), comprese nel provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate dal Servizio regionale competente in materia di AIA, con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.
- le "*condizioni e le misure supplementari*" relative agli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, richiesti dal Proponente, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia.
- l'Autorità competente pubblicherà il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) adottato, unitamente all'Allegato Tecnico, sul sito web regionale alla pagina <http://www.va.regione.umbria.it/via> e comunicherà l'avvenuta adozione del provvedimento medesimo e la sua pubblicazione sul portale regionale al Proponente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Prefetto territorialmente competente, ai Rappresentanti Unici delle amministrazioni competenti coinvolti nel procedimento e ad ARPA Umbria.

Il Provvedimento dà atto dell'avvenuto assolvimento da parte del Proponente delle spese connesse all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i..

Il Provvedimento è dichiarato immediatamente efficace, ovvero sospeso nell'efficacia (*ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14-quater, comma 3 della L. 241/90*), a seconda che la sua adozione consegua all'approvazione unanime del progetto in sede di Conferenza di servizi da parte dei R.U., ovvero all'approvazione del progetto sulla base delle posizioni prevalenti ove siano stati espressi dissensi qualificati da parte dei Rappresentanti Unici presenti alla riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi.

Verifica di ottemperanza del Quadro prescrittivo ambientale

(condizioni ambientali associate al provvedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA)

4. Ruoli e modalità di svolgimento della Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite nel Quadro prescrittivo ambientale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, l'Autorità di vigilanza e controllo, cui compete lo svolgimento delle attività inerenti la Verifica di ottemperanza (*art. 28 del D.Lgs. 152/2006*) delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA o di Verifica di Assoggettabilità a VIA, compresa la Verifica di ottemperanza del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) dei potenziali impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, è ARPA Umbria, Direzione Generale - Ispezione, Controllo e Valutazione.

Ai sensi di quanto disposto con Deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 12 dicembre 2016, l'Autorità di vigilanza e controllo, cui compete lo svolgimento delle attività inerenti la Verifica di ottemperanza (*art. 28 del D.Lgs. 152/2006*) delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA o di verifica di Assoggettabilità a VIA, riguardanti i progetti di attività estrattive (cave e miniere), è il Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica. Resta comunque in capo ad ARPA Umbria, Direzione Generale - Ispezione, Controllo e Valutazione la Verifica di ottemperanza del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.

Al fine di garantire una coerente e uniforme applicazione dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006 ai procedimenti per il rilascio del P.A.U.R. e di Verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Proponente e delle Autorità preposte alla Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte con i rispettivi provvedimenti, nonché ai relativi adempimenti di natura pubblicistica, è stabilito in via generale quanto segue:

Il Proponente è tenuto a presentare in un'unica soluzione ad Arpa Umbria ovvero al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, nel caso di progetti di cave o miniere, in qualità di autorità competenti, Istanza di Verifica di ottemperanza delle "condizioni ambientali" impartite nel Quadro prescrittivo ambientale (**ALLEGATO 6**) inerenti la macrofase "*ante-operam*" (qualora prescritte), unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta ottemperanza delle stesse, contenente tutti gli elementi necessari atti a consentire alle Autorità preposte di verificare l'avvenuta ottemperanza delle "condizioni ambientali" attinenti la suddetta fase, prima dell'avvio della fase di cantiere. A tale fine il Proponente potrà concordare con le Autorità preposte, preliminarmente alla presentazione dell'istanza, i contenuti documentali ritenuti necessari a tale scopo. La comunicazione viene inoltre inviata per opportuna conoscenza all'AC.

Una volta ricevuta l'Istanza, Arpa Umbria ovvero il Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, qualora competente, procederà all'attività di verifica

dell'intera fase "*ante operam*" nei termini segnatamente stabiliti dal comma 3 dell'art. 28 del soprarichiamato decreto legislativo.

Per lo svolgimento delle attività di verifica ARPA Umbria e il Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, potranno avvalersi qualora necessario, della collaborazione e del supporto dei soggetti che hanno espresso le specifiche condizioni ambientali, delle strutture regionali, di altri soggetti pubblici o di altre autorità preposte alla vigilanza e al controllo ambientale.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, le Autorità preposte necessitino di esercitare attività di controllo e verifica non esclusivamente di tipo documentale, ovvero ritengano necessario avvalersi di altri soggetti/strutture/autorità, le stesse potranno sospendere i termini per la conclusione dell'attività di Verifica di ottemperanza per la durata strettamente necessaria agli adempimenti di competenza. Di tale sospensione è data comunicazione al Proponente e all'Autorità Competente.

Al termine delle fasi istruttorie, l'Autorità preposta inoltrerà al Servizio Valutazioni ambientali una comunicazione con la quale verrà espressamente dichiarata e motivata l'avvenuta ottemperanza da parte del Proponente a tutte le "condizioni ambientali" afferenti alla macrofase "*ante operam*", allegando alla stessa la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Nel caso in cui l'Autorità preposta rilevi la mancata ottemperanza di una o più "condizioni ambientali" inerenti la suddetta fase, specificherà motivatamente nella comunicazione la/le condizioni non ottemperate dal Proponente. In tale caso il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà a diffidare il Proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 (*comma 5, art. 28*).

Una volta ricevuta la comunicazione e la pertinente documentazione da parte dell'Autorità preposta, il Servizio Valutazioni Ambientali, in caso di esito positivo, attesterà l'avvenuta ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica (*comma 2, art. 28*).

Viceversa, in caso di esito negativo, il Servizio Valutazioni ambientali provvederà a pubblicare oltre alla suddetta comunicazione anche la diffida al Proponente e i conseguenti successivi provvedimenti.

Il Proponente non potrà dare corso alla fase di cantiere (corso d'opera) prima della comunicazione di esito positivo da parte dell'Autorità preposta dell'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali inerenti la macrofase "*ante operam*".

Per quanto attiene la verifica di ottemperanza delle "condizioni ambientali" attinenti la macrofase "*corso d'opera*" e la macrofase "*post operam*" (qualora formulate), il Proponente e le autorità competenti procederanno in analogia a quanto sopra stabilito per la macrofase "*ante operam*".

La Verifica di ottemperanza del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) predisposto dal Proponente ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, è effettuata da ARPA Umbria secondo le specifiche modalità e tempistiche nello stesso definite.

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Format per richiesta integrazioni/chiarimenti

Format per richiesta integrazioni/chiarimenti

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.):

“

PROPONENTE:

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI

Il sottoscritto, in qualità di Rappresentante Unico designato da, **FORMULA LA SEGUENTE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI:**

CONTENUTO DELLA RICHIESTA NUM.

(Testo)
.....
.....

CONTENUTO DELLA RICHIESTA NUM.

(Testo)
.....
.....

CONTENUTO DELLA RICHIESTA NUM.

(Testo)
.....
.....

CONTENUTO DELLA RICHIESTA NUM.

(Testo)
.....
.....

Data

.....

Firma

.....

ALLEGATO 2

*Check list funzionale alla definizione del quadro
istruttorio del Rappresentante Unico*

**PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.),
CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL PROGETTO: ".....".**

Soggetto Proponente: Società

PRIMA RIUNIONE del/...../2018

**CHECK LIST FUNZIONALE ALLA DEFINIZIONE DEL QUADRO ISTRUTTORIO
DEL RAPPRESENTANTE UNICO¹**

Nome Cognome

Ente/Amministrazione designatario/a,

**1. RISCONTRO DELL'ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI² RICHIESTI DAL PROPONENTE
IN SEDE DI ISTANZA**

1.1 Titoli abilitativi di competenza del Rappresentante Unico

Titolo autorizzazione intesa concessione licenza
 parere concerto nulla osta assenso

Titolo autorizzazione intesa concessione licenza
 parere concerto nulla osta assenso

**1.2 Altri Titoli abilitativi di competenza del Rappresentante Unico riconducibili ad Enti o
Amministrazioni appartenenti allo stesso livello di governo³**

Titolo autorizzazione intesa concessione licenza
Ente/Amm.ne parere concerto nulla osta assenso

¹ Comma 3, Art. 14-ter - Conferenza simultanea, Legge 241/90

² Art. 27 bis, comma 1: " <omissis> ... tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso."

³ Art. 14 ter, commi 4 e 5, Legge 241/90

Titolo autorizzazione intesa concessione licenza
Ente/Amm.ne parere concerto nulla osta assenso

2. ELENCO DEGLI EVENTUALI ULTERIORI⁴ TITOLI ABILITATIVI NON INDICATI DAL PROPONENTE IN SEDE DI ISTANZA MA RITENUTI COMUNQUE⁵ NECESSARI, SEGNALATI NELLE PRECEDENTI FASI ISTRUTTORIE DEL PROCEDIMENTO

Titolo autorizzazione intesa concessione licenza
Soggetto deputato al rilascio parere concerto nulla osta assenso

Titolo autorizzazione intesa concessione licenza
Soggetto deputato al rilascio parere concerto nulla osta assenso

Titolo autorizzazione intesa concessione licenza
Soggetto deputato al rilascio parere concerto nulla osta assenso

3. STATO ATTUALE DELL'ITER PROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data

Firma

.....

.....

⁴ Da acquisire nel corso del procedimento di PAUR.

⁵ Qualora l'ulteriore titolo abilitativo sia già stato richiesto nelle fasi precedenti, oltre alla compilazione degli appositi campi, dovrà essere indicato il numero di PEC inerente la richiesta.

ALLEGATO 3

*"Modulo A1": Posizione unitaria del
Rappresentante Unico regionale in merito al
Provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale propedeutico al rilascio del P.A.U.R.*

**PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.),
CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL PROGETTO: "....."**

Soggetto proponente:

RIUNIONE del/...../2018

**POSIZIONE UNITARIA DEL RAPPRESENTANTE UNICO IN MERITO AL
PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
PROPEDEUTICO AL RILASCIO DEL P.A.U.R.**

IL SOTTOSCRITTO, RAPPRESENTANTE UNICO DESIGNATO
DALLA REGIONE UMBRIA ESPRIME IN MODO UNIVOCO E VINCOLANTE LA SEGUENTE POSIZIONE:

FAVOREVOLE SENZA CONDIZIONI

FAVOREVOLE CON CONDIZIONI¹

CONTRARIA PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

1.
2.
3.

¹ Inserire le condizioni ambientali nel Quadro 1.

Quadro 1 - CONDIZIONI AMBIENTALI

“CONDIZIONI AMBIENTALI”² INERENTI IL PROVVEDIMENTO DI V.I.A., OGGETTO DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA AI SENSI PER GLI EFFETTI DELL’ART. 28 DEL D.LGS. 152/2006

CONDIZIONE AMBIENTALE NUM. **0**

OTTEMPERANZA AL PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE³.

CONDIZIONE AMBIENTALE NUM. Ente/Servizio/Ufficio che ha espresso la condizione

(CONTENUTO)

CONDIZIONE AMBIENTALE NUM. Ente/Servizio/Ufficio che ha espresso la condizione

(CONTENUTO)

CONDIZIONE AMBIENTALE NUM. Ente/Servizio/Ufficio che ha espresso la condizione

(CONTENUTO)

² D.Lgs. 152/2006, Art. 5, comma 1, lett. o-quater: “condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio”.

³ La condizione ambientale “0” non necessita di essere riportata nella successiva tabella delle macrofasi.

TABELLA DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE QUALORA SIANO PRESCRITTE CONDIZIONI AMBIENTALI, RIPIRTANDO IL NUMERO DI CIASCUNA CONDIZIONE AMBIENTALE ALL'INTERNO DELLA PERTINENTE MACROFASE⁴ E DEL FATTORE AMBIENTALE INTERESSATO, BARRANDO LE RELATIVE CASELLE. LA CONDIZIONE AMBIENTALE PRESCRITTA DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE ASSOCIATA AL PERTINENTE FATTORE AMBIENTALE CUI SI RIFERISCE, MENTRE PUÒ ESSERE ASSOCIATA A PIÙ DI UNA MACROFASE.

MACROFASE	COMPONENTE/ FATTORE AMBIENTALE INTERESSATO	
<input type="checkbox"/> ANTE OPERAM (Periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere)	<input type="checkbox"/> ARIA E CLIMA	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> BENI MATERIALI	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> BIODIVERSITÀ (FLORA E FAUNA)	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> PATRIMONIO AGROALIMENTARE	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> RISORSE IDRICHE (ACQUE SUP. E SOTT.)	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> SUOLO E SOTTOSUOLO	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> TERRITORIO	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> ALTRI ASPETTI	CONDIZIONE N.
<input type="checkbox"/> CORSO D'OPERA (Periodo che include le parti di cantiere e di realizzazione dell'opera)	<input type="checkbox"/> ARIA E CLIMA	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> BENI MATERIALI	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> BIODIVERSITÀ (FLORA E FAUNA)	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> PATRIMONIO AGROALIMENTARE	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> RISORSE IDRICHE (ACQUE SUP. E SOTT.)	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> SUOLO E SOTTOSUOLO	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> TERRITORIO	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> ALTRI ASPETTI	CONDIZIONE N.
<input type="checkbox"/> POST OPERAM (Periodo che include le fasi esercizio e di dismissione)	<input type="checkbox"/> ARIA E CLIMA	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> BENI MATERIALI	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> BIODIVERSITÀ (FLORA E FAUNA)	CONDIZIONE N.

⁴ DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini) FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA FASE PRECEDENTE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
CORSO D'OPERA	FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera) FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)
POST OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo) FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo) FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, compreso l'eventuale ripristino delle aree occupate)

MODULO A1

dell'opera)	<input type="checkbox"/> PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> PATRIMONIO AGROALIMENTARE	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> RISORSE IDRICHE (ACQUE SUP. E SOTT.)	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> SUOLO E SOTTOSUOLO	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> TERRITORIO	CONDIZIONE N.
	<input type="checkbox"/> ALTRI ASPETTI	CONDIZIONE N.

(NOTE)
.....
.....
.....
.....

..... li,

Firmato il Rappresentante Unico

.....

ALLEGATO 4

*"Modulo A": Posizione unitaria del
Rappresentante Unico in merito al
Provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale propedeutico al rilascio del P.A.U.R.*

**PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.),
CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL PROGETTO: "....."**

Soggetto proponente:

RIUNIONE del/...../2018

**POSIZIONE UNITARIA DEL RAPPRESENTANTE UNICO IN MERITO AL
PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
PROPEDEUTICO AL RILASCIO DEL P.A.U.R.**

IL SOTTOSCRITTO, RAPPRESENTANTE UNICO DESIGNATO DA
..... ESPRIME IN MODO UNIVOCO E VINCOLANTE LA SEGUENTE
POSIZIONE:

FAVOREVOLE SENZA CONDIZIONI

FAVOREVOLE CON CONDIZIONI¹

CONTRARIA PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

1.

2.

3.

¹ Inserire le condizioni ambientali nel Quadro 1.

Quadro 1 - CONDIZIONI AMBIENTALI

“CONDIZIONI AMBIENTALI”² INERENTI IL PROVVEDIMENTO DI V.I.A., OGGETTO DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA AI SENSI PER GLI EFFETTI DELL’ART. 28 DEL D.LGS. 152/2006

CONDIZIONE AMBIENTALE Num. Ente/Servizio/Ufficio che ha espresso la condizione

(CONTENUTO)

.....

CONDIZIONE AMBIENTALE Num. Ente/Servizio/Ufficio che ha espresso la condizione

(CONTENUTO)

.....

CONDIZIONE AMBIENTALE Num. Ente/Servizio/Ufficio che ha espresso la condizione

(CONTENUTO)

.....

CONDIZIONE AMBIENTALE Num. Ente/Servizio/Ufficio che ha espresso la condizione

(CONTENUTO)

.....

.....

.....

.....

² D.Lgs. 152/2006, Art. 5, comma 1, lett. o-quater: “condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio”.

TABELLA DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE QUALORA SIANO PRESCRITTE CONDIZIONI AMBIENTALI, RIPORTANDO IL NUMERO DI CIASCUNA CONDIZIONE AMBIENTALE ALL'INTERNO DELLA PERTINENTE MACROFASE³ E DEL FATTORE AMBIENTALE INTERESSATO, BARRANDO LE RELATIVE CASELLE.

LA CONDIZIONE AMBIENTALE PRESCRITTA DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE ASSOCIATA AL PERTINENTE FATTORE AMBIENTALE CUI SI RIFERISCE, MENTRE PUÒ ESSERE ASSOCIATA A PIÙ DI UNA MACROFASE.

MACROFASE	COMPONENTE/ FATTORE AMBIENTALE INTERESSATO	
<input type="checkbox"/> ANTE OPERAM (Periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere)	<input type="checkbox"/> ARIA E CLIMA	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> BENI MATERIALI	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> BIODIVERSITÀ (FLORA E FAUNA)	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> PATRIMONIO AGROALIMENTARE	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> RISORSE IDRICHE (ACQUE SUP. E SOTT.)	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> SUOLO E SOTTOSUOLO	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> TERRITORIO	PRESCR. NUM.
<input type="checkbox"/> CORSO D'OPERA (Periodo che include le parti di cantiere e di realizzazione dell'opera)	<input type="checkbox"/> ARIA E CLIMA	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> BENI MATERIALI	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> BIODIVERSITÀ (FLORA E FAUNA)	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> PATRIMONIO AGROALIMENTARE	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> RISORSE IDRICHE (ACQUE SUP. E SOTT.)	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> SUOLO E SOTTOSUOLO	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> TERRITORIO	PRESCR. NUM.
<input type="checkbox"/> POST OPERAM (Periodo che include le fasi esercizio e di dismissione)	<input type="checkbox"/> ARIA E CLIMA	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> BENI MATERIALI	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> BIODIVERSITÀ (FLORA E FAUNA)	PRESCR. NUM.

³ DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini) FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA FASE PRECEDENTE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
CORSO D'OPERA	FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera) FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)
POST OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo) FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo) FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, compreso l'eventuale ripristino delle aree occupate)

MODULO A

dell'opera)	<input type="checkbox"/> PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> PATRIMONIO AGROALIMENTARE	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> RISORSE IDRICHE (ACQUE SUP. E SOTT.)	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> SUOLO E SOTTOSUOLO	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> TERRITORIO	PRESCR. NUM.
	<input type="checkbox"/> ALTRI ASPETTI	PRESCR. NUM.

(NOTE)

.....

.....

.....

.....

..... li,

Firmato il Rappresentante Unico

.....

ALLEGATO 5

*"Modulo B": Posizione unitaria del
Rappresentante Unico in merito al rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(P.A.U.R.)*

**PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.),
CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL PROGETTO: ".....".**

Soggetto proponente: Società

RIUNIONE del/...../2018

**POSIZIONE UNITARIA DEL RAPPRESENTANTE UNICO IN MERITO
AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
REGIONALE (P.A.U.R.)**

IL SOTTOSCRITTO, RAPPRESENTANTE UNICO DESIGNATO
DALLA ESPRIME IN MODO UNIVOCO E VINCOLANTE LA SEGUENTE POSIZIONE:

ASSENSO

DISSENSO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

1.
2.
3.

MODULO B

Quadro 1 – ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI¹ DI COMPETENZA DEL R.U. NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE ED ALL’ESERCIZIO DEL PROGETTO

A. ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI, RICHIESTI DAL PROPONENTE IN SEDE DI ISTANZA, ACQUISITI E ALLEGATI ALLA PRESENTE POSIZIONE UNITARIA

TITOLO ABILITATIVO	ALLEGATO NUM.	SOGGETTO CHE HA RILASCIATO IL TITOLO ABILITATIVO	COND. SUPPL. ²
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

B. ELENCO DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI, NON RICHIESTI DAL PROPONENTE IN SEDE DI ISTANZA MA RITENUTI COMUNQUE NECESSARI³, ACQUISITI E ALLEGATI ALLA PRESENTE POSIZIONE UNITARIA

TITOLO ABILITATIVO	ALLEGATO NUM.	SOGGETTO CHE HA RILASCIATO IL TITOLO ABILITATIVO	COND. SUPPL.
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

C. ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI, RICHIESTI DAL PROPONENTE IN SEDE DI ISTANZA, NON ACQUISITI

TITOLO ABILITATIVO	SOGGETTO DEPUTATO AL RILASCIO	MOTIVAZIONE

D. ELENCO DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI, NON RICHIESTI DAL PROPONENTE IN SEDE DI ISTANZA MA RITENUTI COMUNQUE NECESSARI, NON ACQUISITI

TITOLO ABILITATIVO	SOGGETTO DEPUTATO AL RILASCIO	MOTIVAZIONE

..... li,

Firmato il Rappresentante Unico

.....

¹ Art. 27 bis, comma 1, D.lgs. 152/2006: “ <omissis> ... tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.”

² La presenza di “condizioni e misure supplementari” contenute nei titoli abilitativi allegati va indicata spuntando la pertinente opzione (SI/NO) in colonna. Tali condizioni non fanno parte delle “condizioni ambientali” oggetto di verifica di ottemperanza di cui all’art. 28 del D.lgs. 152/2006. Come infatti stabilito dal comma 9 dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 : “Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia”.

³ Individuati nel corso del procedimento di PAUR.

ALLEGATO 6

*Schema esemplificativo per la presentazione
dell'istanza di Verifica dell'ottemperanza alle
condizioni ambientali inerenti il provvedimento di
V.I.A. (Art. 28 D.Lgs.152/2006)*

P.A.U.R.

Schema esemplificativo per la presentazione dell'istanza di Verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali inerenti il provvedimento di V.I.A.

Art. 28 D.Lgs.152/2006

Prot. n. [] del gg/mm/aaaa

- Spett.le
A.R.P.A. UMBRIA – Direzione Generale
Ispezione Controllo e Valutazione
Via Pievaiola – Strada S. Sisto
06132 Perugia
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it

E P.C.

Spett.le
GIUNTA REGIONALE
Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia,
Cultura, Beni Culturali e Spettacolo
**Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo
e sostenibilità ambientale**
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia
PEC : direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

(OVVERO NEL CASO DI PROGETTI INERENTI CAVE O MINIERE)

- Spett.le
GIUNTA REGIONALE
Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia,
Cultura, Beni Culturali e Spettacolo
**Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti,
attività estrattive**
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia
PEC : direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

- Spett.le
A.R.P.A. UMBRIA – Direzione Generale
Ispezione Controllo e Valutazione
Via Pievaiola – Strada S. Sisto
06132 Perugia
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it

E P.C.

Spett.le
GIUNTA REGIONALE
Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia,
Cultura, Beni Culturali e Spettacolo
**Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo
e sostenibilità ambientale**
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia
PEC : direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: Istanza di VERIFICA DI OTTEMPERANZA alle condizioni ambientali impartite nel Quadro prescrittivo ambientale dell'Allegato Tecnico al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla D.D. n. del ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto.....*(inserire denominazione completa del progetto)*

(Barrare la macrofase pertinente a cui fa specifico riferimento l'istanza).

- MACROFASE: Ante operam**
- MACROFASE: Corso d'opera**
- MACROFASE: Post operam**

Il/La sottoscritto/a

<i>Inserire Nome e Cognome del dichiarante</i>
--

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

<i>Inserire denominazione e ragione sociale dell'Ente/Società</i>

con sede legale in:

<i>Inserire Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata</i>

con riferimento al Quadro prescrittivo ambientale di cui all'Allegato tecnico alla Determinazione Dirigenziale n.....del..... , richiede con la presente istanza l'avvio della Verifica di ottemperanza relativamente alle seguenti condizioni ambientali:

(Compilare i campi della tabella per ciascuna condizione ambientale prescritta per la quale si richiede l'attivazione della procedura di verifica di ottemperanza)

MACROFASE	FATTORE AMBIENTALE INTERESSATO	CONDIZIONE AMBIENTALE	TESTO INTEGRALE DELLA CONDIZIONE AMBIENTALE
<p><i>Riportare il nome e il numero identificativo della macrofase interessata così come indicati nel provvedimento</i></p> <p><i>(Es. MACROFASE 1 - ANTE OPERAM MACROFASE 2 - CORSO D'OPERA MACROFASE 3 - POST OPERAM)</i></p>	<p><i>Riportare la denominazione del fattore ambientale interessato, così come indicato nel provvedimento</i></p> <p><i>(Es. ARIA E CLIMA)</i></p>	<p><i>Riportare il numero identificativo univoco della condizione ambientale associata al fattore ambientale interessato, così come indicato nel provvedimento</i></p> <p><i>(Es. 1)</i></p>	<p><i>Inserire il testo della condizione ambientale riportato nel provvedimento</i></p>

Relativamente alla condizione ambientale numero:	<i>Riportare il numero identificativo della condizione ambientale così come indicato nel provvedimento</i>
--	--

comunica quanto segue: *(testo libero)*

.....
.....
.....
.....

trasmettendo in allegato alla presente:

(Riportare il titolo completo di ciascun documento/elaborato ritenuto necessario a comprovare l'avvenuta ottemperanza della condizione ambientale)

- i.;
- ii.;
- iii.

Relativamente alla condizione ambientale numero:	<i>Riportare il numero identificativo della condizione ambientale così come indicato nel provvedimento</i>
--	--

comunica quanto segue: *(testo libero)*

.....
.....
.....
.....

trasmettendo in allegato alla presente:

(Riportare il titolo completo di ciascun documento/elaborato ritenuto necessario a comprovare l'avvenuta ottemperanza della condizione ambientale)

- i.;
- ii.;
- iii.

Relativamente alla condizione ambientale numero:

Riportare il numero identificativo della condizione ambientale così come indicato nel provvedimento

comunica quanto segue: *(testo libero)*

.....
.....
.....
.....

trasmettendo in allegato alla presente:

(Riportare il titolo completo di ciascun documento/elaborato ritenuto necessario a comprovare l'avvenuta ottemperanza della condizione ambientale)

- i.;
- ii.;
- iii.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che ARPA Umbria e la Regione Umbria potranno pubblicare sui rispettivi Portali web la documentazione trasmessa con la presente.

(ai sensi dell'art.28, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)

➤ *(specificare eventualmente il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l'accesso riservato).*

ALLEGATI *(firmati digitalmente):*

Il/La dichiarante

(documento informatico firmato digitalmente)

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome _____

Telefono _____ Fax _____ Indirizzo di posta certificata _____